

STATUTO FEDERALE in vigore

ART. 1 – COSTITUZIONE DELLA FEDERAZIONE

1.1. La Federazione Italiana Cronometristi (d'ora in avanti denominata "F.I.Cr.") è stata costituita nel 1921 per organizzare e dirigere sul piano tecnico, sportivo e disciplinare l'attività di coloro che esercitano, a carattere volontario e senza fine di lucro, quale autonoma specialità sportiva, la funzione di determinare con la massima precisione e nel rispetto del principio di terzietà i risultati cronometrici ottenuti da squadre o singoli atleti per percorrere le distanze o le prove a tempo previste dalle diverse competizioni e di redigere le conseguenti classifiche. L'attività è svolta utilizzando gli appositi strumenti ed apparati tecnici di proprietà personale ovvero della Federazione Italiana Cronometristi o di terzi - su richiesta delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle Società ed Associazioni che ne fanno parte, nonché di altri eventuali organismi sportivi riconosciuti dal CIO o dal CONI.

La F.I.Cr., nell'ambito del rapporto federativo con il CONI, Organo rappresentativo della comunità sportiva nazionale, è riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) quale unica Federazione autorizzata a disciplinare, regolare e gestire il cronometraggio e l'elaborazione dei dati delle manifestazioni sportive che si svolgono in Italia.

La F.I.Cr. è riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) ai sensi dell'art. 20 dello Statuto CIP, del quale recepisce e osserva le linee guida, criteri e principi fondamentali deliberati dal Consiglio Nazionale medesimo in data 18 giugno 2010.

1.2. La F.I.Cr. aderisce incondizionatamente al regolamento antidoping del CONI. La stessa e le Associazioni e Società affiliate si impegnano a collaborare nella prevenzione e nella repressione dell'uso di sostanze e metodi dopanti.

STATUTO FEDERALE

Modifiche approvate dal Consiglio federale il 25/26 novembre 2016

Versione 1/2/2017

ART. 1 – COSTITUZIONE DELLA FEDERAZIONE

1.1. La Federazione Italiana Cronometristi (d'ora in avanti denominata "F.I.Cr.") è stata costituita nel 1921 per organizzare e dirigere sul piano tecnico, sportivo e disciplinare l'attività di coloro che esercitano, a carattere volontario e senza fine di lucro, quale autonoma specialità sportiva, la funzione di determinare con la massima precisione e nel rispetto del principio di terzietà i risultati cronometrici ottenuti da squadre o singoli atleti per percorrere le distanze o le prove a tempo previste dalle diverse competizioni e di redigere le conseguenti classifiche. L'attività è svolta utilizzando gli appositi strumenti ed apparati tecnici di proprietà personale ovvero della Federazione Italiana Cronometristi o di terzi - su richiesta delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle Società ed Associazioni che ne fanno parte, nonché di altri eventuali organismi sportivi riconosciuti dal CIO o dal CONI.

La F.I.Cr., nell'ambito del rapporto federativo con il CONI, Organo rappresentativo della comunità sportiva nazionale, è riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) quale unica Federazione autorizzata a disciplinare, regolare e gestire il cronometraggio e l'elaborazione dei dati delle manifestazioni sportive che si svolgono in Italia.

La F.I.Cr. è riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) ai sensi dell'art. 20 dello Statuto CIP, del quale recepisce e osserva le linee guida, criteri e principi fondamentali deliberati dal Consiglio Nazionale medesimo in data 18 giugno 2010.

1.2. La F.I.Cr. aderisce incondizionatamente alle **Norme Sportive Antidoping emanate dal** CONI. La stessa e le Associazioni e Società affiliate si impegnano a collaborare nella prevenzione e nella repressione dell'uso di sostanze e metodi dopanti.

1.3. La Federazione Italiana Cronometristi è formata dalle Associazioni e Società che, nell'ambito del territorio italiano, sono costituite dai tesserati che si dedicano al cronometraggio delle manifestazioni sportive. Le Associazioni e Società dilettantistiche senza fine di lucro sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base dei principi di democrazia interna e di pari opportunità, come prescritti dall'art. 29, comma 1 dello Statuto CONI.

1.4. A norma dell'art. 18.3 del D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, la F.I.Cr. ha acquisito la personalità giuridica di diritto privato alla data d'entrata in vigore del nominato Decreto. La F.I.Cr. non persegue fini di lucro ed è disciplinata, dalle norme del codice civile e relative disposizioni di attuazione, dal D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni e in conformità dello Statuto del CONI. Alla F.I.Cr. è riconosciuta autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza ed il controllo del CONI. La F.I.Cr. svolge l'attività sportiva in campo nazionale ed internazionale in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Internazionale Olimpico (CIO) del CONI e del CIP, anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività. La F.I.Cr. può svolgere l'attività sportiva anche secondo gli indirizzi di altre Istituzioni internazionali purché non siano in contrasto con le deliberazioni ed indirizzi del CIO, CONI e CIP.

1.5. La F.I.Cr. persegue i propri fini attraverso la parità di condizioni fra i tesserati nella partecipazione all'attività sportiva, senza discriminazioni di qualsivoglia natura.

1.6. La F.I.Cr. è amministrata e diretta nel rispetto del principio di democrazia interna. Il suo ordinamento è retto dai Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, dal Codice della Giustizia Sportiva, dal presente Statuto, dagli ulteriori regolamenti del CONI e del CIP, nonché dai regolamenti federali. Le Associazioni e Società in possesso dei requisiti prescritti dal presente Statuto hanno diritto di elettorato attivo. Tutti i tesserati maggiorenni in possesso dei

1.3. La Federazione Italiana Cronometristi è formata dalle Associazioni e Società che, nell'ambito del territorio italiano, sono costituite dai tesserati che si dedicano al cronometraggio delle manifestazioni sportive. Le Associazioni e Società dilettantistiche senza fine di lucro sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base dei principi di democrazia interna e di pari opportunità, come prescritti dall'art. 29, comma 1 dello Statuto CONI.

1.4. A norma dell'art. 18.3 del D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, la F.I.Cr. ha acquisito la personalità giuridica di diritto privato alla data d'entrata in vigore del nominato Decreto. La F.I.Cr. non persegue fini di lucro ed è disciplinata, dalle norme del codice civile e relative disposizioni di attuazione, dal D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni e in conformità dello Statuto del CONI. Alla F.I.Cr. è riconosciuta autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza ed il controllo del CONI. La F.I.Cr. svolge l'attività sportiva in campo nazionale ed internazionale in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Internazionale Olimpico (CIO) del CONI e del CIP, anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività. La F.I.Cr. può svolgere l'attività sportiva anche secondo gli indirizzi di altre Istituzioni internazionali purché non siano in contrasto con le deliberazioni ed indirizzi del CIO, CONI e CIP.

1.5. La F.I.Cr. persegue i propri fini attraverso la parità di condizioni fra i tesserati nella partecipazione all'attività sportiva, senza discriminazioni di qualsivoglia natura.

1.6. La F.I.Cr. è amministrata e diretta nel rispetto del principio di democrazia interna. Il suo ordinamento è retto dai Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, dal Codice della Giustizia Sportiva, dal presente Statuto, dagli ulteriori regolamenti del CONI e del CIP, nonché dai regolamenti federali. Le Associazioni e Società in possesso dei requisiti prescritti dal presente Statuto hanno diritto di elettorato attivo. Tutti i tesserati maggiorenni in possesso dei

requisiti prescritti dal presente Statuto hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

1.7. La F.I.Cr. potrà essere affiliata ad una Federazione Internazionale di riferimento riconosciuta dal CIO, ove esistente, ai sensi dell'art.21, comma 1 punto b) dello Statuto del CONI.

ART. 2 – DURATA E SEDE

La F.I.Cr. ha durata illimitata ed ha sede in Roma.

ART. 3 – SCOPI

La F.I.Cr. – apolitica ed aconfessionale – ha lo scopo di:

- a) dirigere, coordinare, regolamentare, favorire, promuovere l'attività cronometristica sportiva di tutti gli Affiliati e Tesserati;
- b) studiare i problemi sotto il profilo tecnico ed organizzativo e sperimentare nuove tecnologie inerenti il cronometraggio sportivo ed i mezzi di comunicazione ad essi connessi;
- c) curare i rapporti con le Federazioni Sportive Nazionali ed Internazionali, con il CIP, nonché con gli altri Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, in relazione al cronometraggio degli avvenimenti sportivi e secondo quanto previsto dai Regolamenti Tecnici Nazionali ed Internazionali;
- d) provvedere, tramite le sue strutture centrali e periferiche, all'espletamento dell'attività sportiva di cronometraggio;
- e) promuovere la formazione, la nomina, la qualificazione e la specializzazione dei Tesserati;
- f) vigilare sulla regolarità dell'attività sportiva di cronometraggio;
- g) espletare le funzioni di controllo secondo le normative vigenti.

ART. 4 – AFFILIATI E TESSERATI

4.1. Possono essere affiliate alla F.I.Cr., le Associazioni e Società

requisiti prescritti dal presente Statuto hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

1.7. La F.I.Cr. **può** essere affiliata ad una Federazione Internazionale di riferimento riconosciuta dal CIO, ove esistente, ai sensi dell'art.21, comma 1 punto b) dello Statuto del CONI.

ART. 2 – DURATA E SEDE

La F.I.Cr. ha durata illimitata ed ha sede in Roma.

ART. 3 – SCOPI

La F.I.Cr. – apolitica ed aconfessionale – ha lo scopo di:

- a) dirigere, coordinare, regolamentare, favorire, promuovere l'attività cronometristica sportiva di tutti gli Affiliati e Tesserati;
- b) studiare i problemi sotto il profilo tecnico ed organizzativo e sperimentare nuove tecnologie inerenti il cronometraggio sportivo ed i mezzi di comunicazione ad essi connessi;
- c) curare i rapporti con le Federazioni Sportive Nazionali ed Internazionali, con il CIP, nonché con gli altri Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, in relazione al cronometraggio degli avvenimenti sportivi e secondo quanto previsto dai Regolamenti Tecnici Nazionali ed Internazionali;
- d) provvedere, tramite le sue strutture centrali e periferiche, all'espletamento dell'attività sportiva di cronometraggio;
- e) promuovere la formazione, la nomina, la qualificazione, **l'aggiornamento** e la specializzazione dei Tesserati;
- f) vigilare sulla regolarità dell'attività sportiva di cronometraggio;
- g) espletare le funzioni di controllo secondo le normative vigenti.

ART. 4 – AFFILIATI E TESSERATI

4.1. Possono essere affiliate alla F.I.Cr., le Associazioni e Società dilettantistiche, apolitiche, aconfessionali e senza fini di lucro, che rispondano

dilettantistiche, apolitiche, aconfessionali e senza fini di lucro, che rispondano ai seguenti requisiti e condizioni:

- a) perseguano esclusivamente gli scopi enunciati nell'art. 3 del presente Statuto;
- b) abbiano almeno 10 (dieci) cronometristi tesserati nelle categorie ufficiali, ruolo d'onore e benemeriti;
- c) s'impegnino a dotarsi entro 6 (sei) mesi dalla loro affiliazione alla F.I.Cr. delle apparecchiature di cronometraggio;
- d) siano riconosciute, a norma dell'art. 5.2 c) del D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 6.4 (h) dello Statuto del CONI, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI, o, per delega, dal Consiglio Federale.

4.2. Per il riconoscimento ai fini sportivi delle Associazioni e Società sportive da parte del CONI, gli statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI e del CIP, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della F.I.Cr., cui le Associazioni o Società intendono affiliarsi.

4.3. Avverso il provvedimento di diniego all'affiliazione o di revoca della stessa è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. n dello Statuto del CONI, che decide previa acquisizione del parere della sezione consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport.

4.4. Le Associazioni e Società devono essere rette da uno Statuto da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI o, su delega della medesima, del Consiglio Federale, ai sensi delle disposizioni dell'art. 7, comma 5, lett. m) dello Statuto del CONI.

Ad analoga approvazione dovranno essere sottoposte le eventuali modifiche allo Statuto. Le norme statutarie e regolamentari sono ispirate ai principi di democrazia interna e di pari opportunità e devono uniformarsi, così come disposto dall'art. 29, comma 1, dello Statuto del CONI, ai requisiti ed ai parametri previsti dall'art. 90 della L. 289/02, così come modificata dalla L.

ai seguenti requisiti e condizioni:

- a) perseguano esclusivamente gli scopi enunciati nell'art. 3 del presente Statuto;
- b) abbiano almeno 10 (dieci) cronometristi tesserati nelle categorie ufficiali, ruolo d'onore e benemeriti;
- c) s'impegnino a dotarsi entro 6 (sei) mesi dalla loro affiliazione alla F.I.Cr. di apparecchiature di cronometraggio;
- d) siano riconosciute, a norma dell'art. 5.2 c) del D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 6.4 (h) dello Statuto del CONI, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI, o, per delega, dal Consiglio Federale.

4.2. Per il riconoscimento ai fini sportivi delle Associazioni e Società sportive da parte del CONI, gli statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI e del CIP, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della F.I.Cr., cui le Associazioni o Società intendono affiliarsi.

4.3. Avverso il provvedimento di diniego all'affiliazione o di revoca della stessa è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. n dello Statuto del CONI, che decide previa acquisizione del parere della sezione consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport.

4.4. Le Associazioni e Società devono essere rette da uno Statuto da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI o, su delega della medesima, del Consiglio Federale, ai sensi delle disposizioni dell'art. 7, comma 5, lett. m) dello Statuto del CONI.

Ad analoga approvazione dovranno essere sottoposte le eventuali modifiche allo Statuto. Le norme statutarie e regolamentari sono ispirate ai principi di democrazia interna e di pari opportunità e devono uniformarsi, così come disposto dall'art. 29, comma 1, dello Statuto del CONI, ai requisiti ed ai parametri previsti dall'art. 90 della L. 289/02, così come modificata dalla L. 128/04.

128/04.

4.5. Tutti i soci delle Associazioni e Società affiliate, i quali svolgano attività secondo le norme federali, devono essere tesserati alla F.I.Cr. tramite la propria Associazione o Società, nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.

4.6. Sono definiti “tesserati” tutti coloro che, senza fini di lucro, praticano, od abbiano praticato, l'attività sportiva di cronometraggio nelle competizioni sportive organizzate in Italia ed all'Estero.

4.7. Possono essere tesserati alla F.I.Cr., tutti i cittadini italiani e comunitari nonché extracomunitari in regola con le normative vigenti in materia di soggiorno in Italia che dimostrino di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non inferiore ai 16 anni né superiore al compimento del 65° anno;
- b) che abbiano frequentato il corso per il conseguimento della qualifica di allievo cronometrista indetto dalla F.I.Cr. ed abbiano sostenuto favorevolmente l'esame finale;
- c) che siano fisicamente idonei a svolgere l'attività di cronometrista;
- d) che abbiano versato la quota di tesseramento;
- e) che non si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 22 dello Statuto Federale.

4.8. Ogni cronometrista non può essere tesserato a più di una Associazione o Società affiliata alla FICr.

4.9. I tesserati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) Allievi;
- b) Ufficiali;
- c) Benemeriti;
- d) Ruolo d'onore.

4.5. Tutti i soci delle Associazioni e Società affiliate, i quali svolgano attività secondo le norme federali, devono essere tesserati alla F.I.Cr. tramite la propria Associazione o Società, nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.

4.6. Sono definiti “tesserati” tutti coloro che, senza fini di lucro, praticano, od abbiano praticato, l'attività sportiva di cronometraggio nelle competizioni sportive organizzate in Italia ed all'Estero.

4.7. Possono essere tesserati alla F.I.Cr., tutti i cittadini italiani e comunitari nonché extracomunitari in regola con le normative vigenti in materia di soggiorno in Italia che dimostrino di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non inferiore ai 16 anni né superiore al compimento del 65° anno, **ai fini del primo tesseramento**;
- b) che abbiano frequentato il corso per il conseguimento della qualifica di allievo cronometrista indetto dalla F.I.Cr. ed abbiano **superato** favorevolmente l'esame **finale**;
- c) che siano fisicamente idonei a svolgere l'attività di cronometrista;
- d) che abbiano versato la quota di tesseramento;
- e) che non si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 22 dello Statuto Federale.

4.8. Ogni cronometrista non può essere tesserato a più di una Associazione o Società affiliata alla FICr.

4.9. I tesserati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) Allievi;
- b) Ufficiali;
- c) Benemeriti;
- d) Ruolo d'onore.

ART. 5 – DIRITTI DEGLI AFFILIATI E TESSERATI

5.1. Gli Affiliati hanno diritto di:

- a) partecipare alle Assemblee Federali secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b) coordinare l'attività sportiva di cronometraggio dei propri soci, tesserati alla F.I.Cr.;
- c) fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concesse dalla F.I.Cr.

5.2. I Tesserati hanno diritto di:

- a) partecipare alle Assemblee delle Associazioni e Società di cui sono soci;
- b) concorrere alle cariche elettive se in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto;
- c) espletare l'attività sportiva di cronometraggio, secondo le norme del Regolamento Organico;
- d) fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concesse dalla F.I.Cr.

5.3. La F.I.Cr. garantisce, nel proprio ambito, l'esercizio del diritto di difesa e impugnazione avverso i provvedimenti federali presi nei confronti dei propri Affiliati e Tesserati.

ART. 6 - DOVERI DEGLI AFFILIATI E TESSERATI

6.1. Le Associazioni e Società affiliate ed i cronometristi tesserati – con la domanda di affiliazione o la richiesta di tesseramento alla F.I.Cr. per il tramite della propria Associazione o Società – si impegnano ad accettare i Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, il Codice della Giustizia Sportiva, lo Statuto, il Regolamento Organico e tutte le disposizioni federali e ad adempiere a tutti gli obblighi in essi stabiliti sempreché assunti nel pieno rispetto delle specifiche sfere di competenza. Essi accettano la giustizia sportiva così come

ART. 5 – DIRITTI DEGLI AFFILIATI E TESSERATI

5.1. Gli Affiliati hanno diritto di:

- a) partecipare alle Assemblee Federali secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b) coordinare l'attività sportiva di cronometraggio dei propri soci, tesserati alla F.I.Cr.;
- c) fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concesse dalla F.I.Cr.

5.2. I Tesserati hanno diritto di:

- a) partecipare alle Assemblee delle Associazioni e Società di cui sono soci;
- b) concorrere alle cariche elettive se in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto;
- c) espletare l'attività sportiva di cronometraggio, secondo le norme del Regolamento Organico;
- d) fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concesse dalla F.I.Cr.

5.3. La F.I.Cr. garantisce, nel proprio ambito, l'esercizio del diritto di difesa e impugnazione avverso i provvedimenti federali presi nei confronti dei propri Affiliati e Tesserati.

ART. 6 - DOVERI DEGLI AFFILIATI E TESSERATI

6.1. Le Associazioni e Società affiliate ed i cronometristi tesserati – con la domanda di affiliazione o la richiesta di tesseramento alla F.I.Cr. per il tramite della propria Associazione o Società – si impegnano ad accettare i Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, il Codice della Giustizia Sportiva, lo Statuto, il Regolamento Organico e tutte le disposizioni federali e ad adempiere a tutti gli obblighi in essi stabiliti sempreché assunti nel pieno rispetto delle specifiche sfere di competenza. Essi accettano la giustizia sportiva così come

disciplinata dall'ordinamento sportivo. I tesserati si impegnano altresì ad osservare le norme del Codice di Comportamento Sportivo, di cui alla deliberazione n. 1270 del 15.07.2004 del Consiglio Nazionale, la violazione del quale costituisce grave inadempienza e, come tale, passibile di adeguate sanzioni.

6.2. Le Associazioni e Società affiliate provvedono – se delegate dalla F.I.Cr. – all'organizzazione ed al coordinamento dell'attività sportiva di cronometraggio nel rispetto delle norme federali.

6.3. Le Associazioni e Società hanno l'obbligo di far osservare ai propri soci la normativa federale.

6.4. La durata del vincolo associativo tra tesserato e Associazione o Società di appartenenza è annuale.

6.5. I tesserati praticano l'attività sportiva di cronometraggio nelle manifestazioni per cui sono designati.

6.6. Ai tesserati è fatto espresso divieto di svolgere attività cronometrística, anche a titolo personale, in Italia od all'estero, senza il preventivo benestare del presidente dell'Associazione o Società di appartenenza. Le Associazioni e Società ed i loro soci tesserati possono svolgere attività all'estero previa autorizzazione del Presidente Federale.

6.7. E' fatto espresso divieto di effettuare o accettare scommesse sulle competizione che vedono i tesserati impegnati nell'attività cronometrística.

disciplinata dall'ordinamento sportivo. I tesserati si impegnano altresì ad osservare le norme del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI, la violazione del quale costituisce grave inadempienza e, come tale, passibile di adeguate sanzioni.

6.2. Le Associazioni e Società affiliate provvedono – se delegate dalla F.I.Cr. – all'organizzazione ed al coordinamento dell'attività sportiva di cronometraggio nel rispetto delle norme federali.

6.3. Le Associazioni e Società hanno l'obbligo di far osservare ai propri soci la normativa federale.

6.4. La durata del vincolo associativo tra tesserato e Associazione o Società di appartenenza è annuale.

6.5. I tesserati praticano l'attività sportiva di cronometraggio nelle manifestazioni per cui sono designati.

6.6. Ai tesserati è fatto espresso divieto di svolgere a titolo personale, in Italia e all'estero, attività di cronometraggio o connessa senza l'autorizzazione del Presidente Federale, su preventiva proposta del Presidente dell'Associazione o Società di appartenenza.

Le Associazioni o Società possono svolgere attività di cronometraggio o connessa alle attività svolte dalla Federazione Italiana Cronometristi all'estero solo previa autorizzazione del Presidente Federale.

6.7. E' fatto espresso divieto di effettuare o accettare direttamente o indirettamente scommesse sulle competizione che vedono i tesserati impegnati nell'attività cronometrística.

ART. 7 – CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA FEDERAZIONE

7.1. Le Associazioni e Società cessano di appartenere alla F.I.Cr. a seguito di:

- a) recesso;
- b) mancato rinnovo dell'affiliazione nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Organico;
- c) scioglimento deliberato dalla propria Assemblea;
- d) radiazione comminata dagli Organi di Giustizia a seguito di gravi o dolose infrazioni alle norme federali;
- e) revoca dell'affiliazione deliberata dal Consiglio Federale in caso di perdita dei requisiti prescritti per ottenerla;
- f) inattività volontaria nella decorsa stagione sportiva.

7.2. I Tesserati cessano di appartenere alla F.I.Cr., oltre che nei casi previsti al precedente punto 7.1, a seguito di:

- a) mancato rinnovo del tesseramento nei termini stabiliti dal Regolamento Organico;
- b) dimissioni od inattività nella decorsa stagione sportiva;
- c) radiazione comminata dagli Organi di Giustizia;
- d) perdita della qualità di socio dell'Associazione o Società di appartenenza.

7.3. Le Associazioni e Società che cessano di far parte della F.I.Cr. per qualsiasi ragione, sono tenute a soddisfare tutti gli eventuali obblighi, di qualsiasi natura, contratti verso la F.I.Cr., le Associazioni e Società affiliate, i Tesserati e le Federazioni Sportive Nazionali. I componenti dell'ultimo Consiglio direttivo di tali Associazioni e Società non possono ricoprire cariche nell'ambito di altre Associazioni e Società affiliate sino all'adempimento del precitato obbligo.

7.4. La cessazione di appartenenza alla F.I.Cr. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti della stessa.

ART. 7 – CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA FEDERAZIONE

7.1. Le Associazioni e Società cessano di appartenere alla F.I.Cr. a seguito di:

- a) recesso;
- b) mancato rinnovo dell'affiliazione nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Organico;
- c) scioglimento deliberato dalla propria Assemblea;
- d) radiazione comminata dagli Organi di Giustizia a seguito di gravi o dolose infrazioni alle norme federali;
- e) revoca dell'affiliazione deliberata dal Consiglio Federale in caso di perdita dei requisiti prescritti per ottenerla;
- f) inattività volontaria nella decorsa stagione sportiva.

7.2. I Tesserati cessano di appartenere alla F.I.Cr., oltre che nei casi previsti al precedente punto 7.1, a seguito di:

- a) mancato rinnovo del tesseramento nei termini stabiliti dal Regolamento Organico;
- b) dimissioni od inattività secondo **quanto previsto dal Regolamento Organico**;
- c) radiazione comminata dagli Organi di Giustizia;
- d) perdita della qualità di socio dell'Associazione o Società di appartenenza.

7.3. Le Associazioni e Società che cessano di far parte della F.I.Cr. per qualsiasi ragione, sono tenute a soddisfare tutti gli eventuali obblighi, di qualsiasi natura, contratti verso la F.I.Cr., le Associazioni e Società affiliate, i Tesserati e le Federazioni Sportive Nazionali. I componenti dell'ultimo Consiglio direttivo di tali Associazioni e Società non possono ricoprire cariche nell'ambito di altre Associazioni e Società affiliate sino all'adempimento del precitato obbligo.

7.4. La cessazione di appartenenza alla F.I.Cr. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti della stessa.

ART. 8 - ORGANIZZAZIONE FEDERALE

8.1. La F.I.Cr. esplica la propria attività attraverso Organi Centrali, Organi Periferici, Organi di Giustizia.

8.2. Gli Organi Centrali sono:

- a) Assemblea Nazionale (A.N.);
- b) Presidente Federale (P.F.);
- c) Consiglio Federale (C.F.);
- d) Segretario Generale;
- e) Collegio dei Revisori dei Conti (C.R.C.);
- f) Commissione Federale di Garanzia;
- g) Ufficio del Procuratore Federale.

8.3. Gli Organi Periferici sono:

- a) Assemblea Regionale (A.R.);
- b) Presidente Regionale (P.R.);
- c) Consiglio Regionale (C.R.);
- d) Delegato Regionale (D.R.);
- e) Delegato Provinciale (D.P.).

8.4. Gli Organi di Giustizia sono:

- a) Giudice Sportivo;
- b) Tribunale federale;
- c) Corte federale di appello in funzione propria e in funzione di Corte sportiva di appello.

ART. 9 - ASSEMBLEA NAZIONALE

9.1. DEFINIZIONI – COMPETENZE – ATTRIBUZIONI

9.1.1. L'Assemblea Nazionale è il massimo Organo della Federazione.

ART. 8 - ORGANIZZAZIONE FEDERALE

8.1. La F.I.Cr. esplica la propria attività attraverso Organi Centrali, Organi Periferici, Organi di Giustizia.

8.2. Gli Organi Centrali sono:

- a) Assemblea Nazionale (A.N.);
- b) Presidente Federale (P.F.);
- c) Consiglio Federale (C.F.);
- d) Segretario Generale;
- e) Collegio dei Revisori dei Conti (C.R.C.);
- f) Commissione Federale di Garanzia;
- g) Ufficio del Procuratore Federale.

8.3. Gli Organi Periferici sono:

- a) Assemblea Regionale (A.R.);
- b) Presidente Regionale (P.R.);
- c) Consiglio Regionale (C.R.);
- d) Delegato Regionale (D.R.);
- e) Delegato Provinciale (D.P.).

8.4. Gli Organi di Giustizia sono:

- a) ~~Giudice Sportivo;~~
- b) Tribunale federale;
- c) Corte federale di ~~appello in funzione propria e in funzione di Corte sportiva di appello.~~

ART. 9 - ASSEMBLEA NAZIONALE

9.1. DEFINIZIONI – COMPETENZE – ATTRIBUZIONI

9.1.1. L'Assemblea Nazionale è il massimo Organo della Federazione.

9.1.2. L'Assemblea Nazionale si distingue in:

- a) Ordinaria Elettiva per il rinnovo totale delle cariche centrali;
- b) Straordinaria non Elettiva;
- c) Straordinaria Elettiva per il rinnovo delle cariche centrali.

9.1.3. L'Assemblea Ordinaria elettiva, ha le seguenti competenze:

- a) elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente Federale, i 10 componenti il Consiglio Federale, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ed eventualmente, i componenti della Corte Federale di Appello quando il mandato dei precedenti componenti in carica sia scaduto e non sia avvenuta ancora la nomina ai sensi del successivo art. 9.1.7 d);
- b) provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati.

9.1.4. L'Assemblea Straordinaria non elettiva ha le seguenti competenze

- a) discute e vota il bilancio d'esercizio nel caso di parere negativo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione o di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI. In questi casi dovrà essere convocata e celebrata, entro 90 giorni dal realizzarsi delle condizioni sopra descritte, un'apposita Assemblea;
- b) delibera circa eventuali variazioni statutarie;
- c) delibera lo scioglimento della F.I.Cr.

9.1.5. L'Assemblea Ordinaria Elettiva o l'Assemblea Straordinaria non Elettiva possono:

- a) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;
- b) nominare Presidenti Onorari della F.I.Cr., su proposta del Consiglio Federale.

9.1.6. L'Assemblea Ordinaria Elettiva si svolge entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.

9.1.2. L'Assemblea Nazionale si distingue in:

- a) Ordinaria Elettiva per il rinnovo totale delle cariche centrali;
- b) Straordinaria non Elettiva;
- c) Straordinaria Elettiva per il rinnovo delle cariche centrali.

9.1.3. L'Assemblea Ordinaria elettiva, ha le seguenti competenze:

- a) elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente Federale, i 10 componenti il Consiglio Federale e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ed eventualmente, i componenti della Corte Federale di Appello quando il mandato dei precedenti componenti in carica sia scaduto e non sia avvenuta ancora la nomina ai sensi del successivo art. 9.1.7 d);
- b) provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati.

9.1.4. L'Assemblea Straordinaria non elettiva ha le seguenti competenze

- a) discute e vota il bilancio d'esercizio nel caso di parere negativo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione o di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI. In questi casi dovrà essere convocata e celebrata, entro 90 giorni dal realizzarsi delle condizioni sopra descritte, un'apposita Assemblea;
- b) delibera circa eventuali variazioni statutarie;
- c) delibera lo scioglimento della F.I.Cr.

9.1.5. L'Assemblea Ordinaria Elettiva o l'Assemblea Straordinaria non Elettiva possono:

- a) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;
- b) nominare Presidenti Onorari della F.I.Cr., su proposta del Consiglio Federale.

9.1.6. L'Assemblea Ordinaria Elettiva si svolge entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.

In essa vengono rinnovati i seguenti Organi Federali: Presidente Federale, Consiglio Federale, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Corte Federale di Appello.

9.1.7. L'Assemblea Straordinaria, non Elettiva viene indetta su delibera del Consiglio Federale e deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni se richiesta per iscritto:

- dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Federale;
- dalla metà più uno degli aventi diritto al voto.

9.1.8. L'Assemblea Straordinaria Elettiva, viene convocata:

a) per dimissioni del Presidente Federale. In tale Assemblea devono essere rinnovati i seguenti Organi Federali: Presidente Federale, Consiglio Federale;

b) per dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri Federali, si ha decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria Elettiva nei termini di cui sopra;

c) per impossibilità a reintegrare il Consiglio Federale, così come previsto dal successivo art. 11.12;

In tale Assemblea devono essere eletti nuovi Consiglieri Federali nel numero necessario al totale reintegro del Consiglio Federale;

d) per la nomina dei componenti della Corte Federale di Appello, in caso di impedimento definitivo del Presidente Federale;

In tale Assemblea devono essere rinnovati i seguenti Organi Federali: Presidente Federale, Consiglio Federale.

9.2. COMPOSIZIONE – PARTECIPAZIONE – ESCLUSIONI

9.2.1. L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva e Straordinaria elettiva sono composte: dalle Associazioni e Società affiliate, rappresentate dai Presidenti o dai loro delegati che facciano parte del Consiglio Direttivo, a condizione che

~~In essa vengono rinnovati i seguenti Organi Federali: Presidente Federale, Consiglio Federale, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Corte Federale di Appello.~~

9.1.7. L'Assemblea Straordinaria, non Elettiva viene indetta su delibera del Consiglio Federale e deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni se richiesta per iscritto:

- dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Federale;
- dalla metà più uno degli aventi diritto al voto.

9.1.8. L'Assemblea Straordinaria Elettiva, viene convocata:

a) per dimissioni del Presidente Federale. In tale Assemblea devono essere rinnovati i seguenti Organi Federali: Presidente Federale, Consiglio Federale;

b) per dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri Federali, si ha decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria Elettiva nei termini di cui sopra;

c) per impossibilità a reintegrare il Consiglio Federale, così come previsto dal successivo art. 11.12;

In tale Assemblea devono essere eletti nuovi Consiglieri Federali nel numero necessario al totale reintegro del Consiglio Federale;

~~d) per la nomina dei componenti della Corte Federale di Appello, in caso di impedimento definitivo del Presidente Federale;~~

~~In tale Assemblea devono essere rinnovati i seguenti Organi Federali: Presidente Federale, Consiglio Federale.~~

9.2. COMPOSIZIONE – PARTECIPAZIONE – ESCLUSIONI

9.2.1. L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva e Straordinaria elettiva sono composte: dalle Associazioni e Società **affiliate in regola con l'affiliazione**, rappresentate dai Presidenti o dai loro delegati che facciano parte del

le Associazioni e Società che abbiano un'anzianità di affiliazione di almeno 12 (dodici) mesi precedenti la data di svolgimento dell'Assemblea e partecipino all'attività federale alla data della convocazione dell'assemblea.

9.2.2. Tutti i partecipanti all'Assemblea Nazionale, hanno diritto di intervento, di parola e di voto.

I membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare le Associazioni e Società né direttamente né per delega.

9.2.3. All'Assemblea Nazionale partecipano, con diritto di intervento e di parola, ma senza diritto di voto, il Presidente Federale, i componenti del Consiglio Federale, i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia, i componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale, i Presidenti Regionali, i Delegati Regionali, i Delegati Provinciali non Presidenti di Associazione o Società.

9.2.4. All'Assemblea Nazionale possono assistere tutti i tesserati della F.I.Cr. e quanti altri il Presidente Federale ed il Consiglio Federale ritengano opportuno invitare.

9.2.5. E' preclusa la presenza in Assemblea a chiunque risulti moroso nel pagamento delle quote di affiliazione o di riaffiliazione e di tesseramento o sia stato colpito da provvedimenti disciplinari di squalifica o inibizione comminati dagli Organi di Giustizia e tuttora in corso di esecuzione.

9.3 INDIZIONE –CONVOCAZIONE – QUORUM DI VALIDITÀ

9.3.1. L'Assemblea Nazionale viene indetta, con apposita delibera, dal Consiglio Federale.

Consiglio Direttivo, a condizione che le Associazioni e Società che abbiano un'anzianità di affiliazione di almeno 12 (dodici) mesi precedenti la data di svolgimento dell'Assemblea e partecipino all'attività federale alla data della convocazione dell'assemblea.

9.2.2. Tutti i partecipanti all'Assemblea Nazionale, hanno diritto di intervento, di parola e di voto.

I membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare le Associazioni e Società né direttamente né per delega.

9.2.3. All'Assemblea Nazionale partecipano, con diritto di intervento e di parola, ma senza diritto di voto, il Presidente Federale, i componenti del Consiglio Federale, **il Presidente ed i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia, i componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale, nonché** i Presidenti Regionali, i Delegati Regionali, i Delegati Provinciali non Presidenti di Associazione o Società.

9.2.4. All'Assemblea Nazionale possono assistere tutti i tesserati della F.I.Cr. e quanti altri il Presidente Federale ed il Consiglio Federale ritengano opportuno invitare.

9.2.5. E' preclusa la presenza in Assemblea a chiunque risulti moroso nel pagamento delle quote di affiliazione o di riaffiliazione e di tesseramento o sia stato colpito da provvedimenti disciplinari di squalifica o inibizione comminati dagli Organi di Giustizia e tuttora in corso di esecuzione.

9.3 INDIZIONE –CONVOCAZIONE – QUORUM DI VALIDITÀ

9.3.1. L'Assemblea Nazionale viene indetta, con apposita delibera, dal Consiglio Federale.

9.3.2. Essa viene convocata dal Presidente Federale o, nei casi previsti dal presente Statuto, da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione con lettera raccomandata A/R oppure posta celere con ricevuta di ritorno, spedita agli aventi diritto al voto, almeno 30 giorni prima della data stabilita.

9.3.3. In caso di impedimento definitivo del Presidente Federale, la convocazione è effettuata dal Vice Presidente vicario (oppure, in caso di suo impedimento, dall'altro Vice Presidente).

9.3.4. L'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria Elettiva è valida in prima convocazione se sono presenti almeno la metà degli aventi diritto al voto; è valida in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo se sono presenti almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

9.3.5. L'Assemblea Nazionale Straordinaria, convocata per modifiche allo Statuto Federale, è valida sia in prima che in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, se sono presenti almeno la metà, degli aventi diritto al voto.

9.4 ATTRIBUZIONE DEI VOTI ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ'

9.4.1. A ciascuna Associazione e Società che venga a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 9.2.1 viene attribuito un voto che non può essere delegato se non per quanto previsto dall'art. 9.2.1.

9.4.2. La Segreteria Generale, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Nazionale, diramerà a tutte le Associazioni e Società affiliate ed agli Organi Federali interessati un elenco riportante le Associazioni e Società, aventi titolo a comporre l'Assemblea stessa.

9.5. - LAVORI DELL'ASSEMBLEA – VOTAZIONI – DELIBERAZIONI

9.3.2. Essa viene convocata dal Presidente Federale o, nei casi previsti dal presente Statuto, da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione **con PEC, o** lettera raccomandata A/R oppure posta celere con ricevuta di ritorno, spedita agli aventi diritto al voto, almeno 30 giorni prima della data stabilita.

9.3.3. In caso di impedimento definitivo del Presidente Federale, la convocazione è effettuata dal Vice Presidente vicario (oppure, in caso di suo impedimento, dall'altro Vice Presidente).

9.3.4. L'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria Elettiva è valida in prima convocazione se sono presenti almeno la metà degli aventi diritto al voto; è valida in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo se sono presenti almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

9.3.5. L'Assemblea Nazionale Straordinaria, convocata per modifiche allo Statuto Federale, è valida sia in prima che in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, se sono presenti almeno la metà, degli aventi diritto al voto.

9.4 ATTRIBUZIONE DEI VOTI ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ'

9.4.1. A ciascuna Associazione e Società che venga a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 9.2.1 viene attribuito un voto che non può essere delegato se non per quanto previsto dall'art. 9.2.1.

9.4.2. La Segreteria Generale, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Nazionale, diramerà a tutte le Associazioni e Società affiliate ed agli Organi Federali interessati un elenco riportante le Associazioni e Società, aventi titolo a comporre l'Assemblea stessa, **mediante pubblicazione su sito web.**

9.5. - LAVORI DELL'ASSEMBLEA – VOTAZIONI – DELIBERAZIONI

9.5.1. La verifica preliminare dei poteri dei partecipanti all'Assemblea è affidata ad una Commissione Verifica Poteri composta da 3 (tre) membri nominati dal Consiglio Federale. All'atto dell'insediamento della Commissione, i tre membri eleggeranno, tra loro, il Presidente. Non possono far parte della Commissione così nominata i candidati alle cariche federali.

9.5.2. Il Presidente della Commissione Verifica Poteri comunicherà, in sede assembleare, il numero degli aventi diritto al voto.

9.5.3. L'Assemblea Nazionale, regolarmente costituita, elegge, anche per acclamazione, il Presidente dell'Assemblea, il Vice Presidente dell'Assemblea ed il Collegio di Scrutatori costituito da 3 (tre) componenti. Non potranno far parte del Collegio di Scrutatori i candidati alle cariche federali.

9.5.4. Funge da segretario dell'Assemblea il Segretario Generale della F.I.Cr.

9.5.5. Nell'Assemblea Nazionale le votazioni potranno avvenire, a discrezione del Presidente di Assemblea, per alzata di mano e controprova, appello nominale, voto segreto.

9.5.6. E' obbligatorio il voto segreto per le elezioni alle cariche federali, per l'approvazione della proposta di scioglimento della F.I.Cr. e quando ne faccia richiesta almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.

9.5.7. Le delibere e le proposte di modifica dello Statuto vengono approvate, salvo quanto previsto per l'approvazione dello scioglimento della F.I.Cr., con il voto favorevole della maggioranza dei voti presenti o rappresentati in assemblea.

9.5.8. Per l'approvazione dello scioglimento della F.I.Cr. e per la deliberazione relativa alla devoluzione del patrimonio della stessa, sono necessari, sia in prima che in seconda convocazione, almeno i 3/4 degli aventi diritto a voto.

9.5.1. La verifica preliminare dei poteri dei partecipanti all'Assemblea è affidata ad una Commissione Verifica Poteri composta da 3 (tre) membri nominati dal Consiglio Federale. All'atto dell'insediamento della Commissione, i tre membri eleggeranno, tra loro, il Presidente. Non possono far parte della Commissione così nominata i candidati alle cariche federali.

9.5.2. Il Presidente della Commissione Verifica Poteri comunicherà, in sede assembleare, il numero degli aventi diritto al voto.

9.5.3. L'Assemblea Nazionale, regolarmente costituita, elegge, anche per acclamazione, il Presidente dell'Assemblea, il Vice Presidente dell'Assemblea ed il Collegio di Scrutatori costituito da 3 (tre) componenti. Non potranno far parte del Collegio di Scrutatori i candidati alle cariche federali.

9.5.4. Funge da segretario dell'Assemblea il Segretario Generale della F.I.Cr.

9.5.5. Nell'Assemblea Nazionale le votazioni potranno avvenire, a discrezione del Presidente di Assemblea, per alzata di mano e controprova, appello nominale, voto segreto.

9.5.6. E' obbligatorio il voto segreto per le elezioni alle cariche federali, per l'approvazione della proposta di scioglimento della F.I.Cr. e quando ne faccia richiesta almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.

9.5.7. Le delibere e le proposte di modifica dello Statuto vengono approvate, salvo quanto previsto per l'approvazione dello scioglimento della F.I.Cr., con il voto favorevole della maggioranza dei voti presenti o rappresentati in assemblea.

9.5.8. Per l'approvazione dello scioglimento della F.I.Cr. e per la deliberazione relativa alla devoluzione del patrimonio della stessa, sono necessari, sia in prima che in seconda convocazione, almeno i 3/4 degli aventi diritto a voto.

9.5.9. Ciascuna Associazione e Società avente diritto al voto può esprimere al massimo 7 (sette) preferenze per l'elezione di 10 (dieci) componenti del Consiglio Federale e 1 (una) preferenza per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, 2 (due) preferenze per i componenti della Corte Federale di Appello.

9.5.10. Nelle votazioni per le cariche federali risultano eletti coloro che, nell'ordine decrescente, hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità precede chi ha maggiore anzianità di tesseramento alla F.I.Cr. In caso di ulteriore parità precede il più anziano di età.

9.6. SCIOGLIMENTO DELLA F.I.Cr.

9.6. Per deliberare lo scioglimento della F.I.Cr., si fa un rinvio espresso e generale alle disposizioni dell'art. 21 c.c.

ART. 10 – PRESIDENTE FEDERALE

10.1. Il Presidente Federale ha la rappresentanza legale della Federazione nell'ambito nazionale ed internazionale.

10.2. Partecipa ad Organismi e Commissioni, Nazionali ed Internazionali, nei quali sia prevista la rappresentanza della F.I.Cr.

10.3. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati sportivi a livello nazionale ed internazionale.

A tal fine, il Presidente:

a) presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi

9.5.9. Ciascuna Associazione e Società avente diritto al voto può esprimere al massimo una preferenza per l'elezione del Presidente Federale, 7 (sette) preferenze per l'elezione di 10 (dieci) componenti del Consiglio Federale e 1 (una) preferenza per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, 2 (due) preferenze per i componenti della Corte Federale di Appello. In presenza di eventuali preferenze eccedenti il numero previsto dal presente articolo la scheda è da considerarsi nulla.

9.5.10. Nelle votazioni per le cariche federali risultano eletti coloro che, nell'ordine decrescente, hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità precede chi ha maggiore anzianità di tesseramento alla F.I.Cr. In caso di ulteriore parità precede il più anziano di età.

9.6. SCIOGLIMENTO DELLA F.I.Cr.

9.6. Per deliberare lo scioglimento della F.I.Cr., si fa un rinvio espresso e generale alle disposizioni dell'art. 21 c.c.

ART. 10 – PRESIDENTE FEDERALE

10.1. Il Presidente Federale ha la rappresentanza legale della Federazione nell'ambito nazionale ed internazionale.

10.2. Partecipa quale componente al Consiglio Nazionale del CONI e del C.I.P., ad Organismi e Commissioni, Nazionali ed Internazionali, nei quali sia prevista la rappresentanza della F.I.Cr..

10.3. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati sportivi a livello nazionale ed internazionale.

A tal fine, il Presidente:

a) presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi

conseguiti;

b) ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione;

c) nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.

10.4. Il Presidente Federale, inoltre, ha le seguenti competenze:

a) convoca l'Assemblea Nazionale;

b) convoca e presiede il Consiglio Federale;

c) ha la facoltà di delegare a rappresentarlo, per incarichi specifici e/o temporanei, i componenti il Consiglio Federale;

d) può adottare deliberazioni in via di estrema urgenza - eccezion fatta per quelle riservate agli Organi di Giustizia e di controllo - in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti, ovvero ad adempimenti indifferibili - con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio Federale, nella sua prima riunione utile, nel corso della quale il Consiglio stesso dovrà accertare se la sussistenza dei presupposti era tale da legittimare l'intervento;

e) può convocare Assemblee Regionali;

f) provvede direttamente o delega – in modo specifico – ai competenti Organi, a particolari Commissioni, l'organizzazione dell'attività sportiva di cronometraggio che si debba effettuare al di fuori del territorio nazionale e per cui è stata fatta richiesta tramite Organismi Internazionali, Organi Centrali e Periferici e Associazioni e Società affiliate. Nei predetti casi gli Organi Periferici e le Associazioni e Società affiliate hanno l'obbligo di trasmettere immediatamente la richiesta alla Segreteria Generale;

g) sottopone al Consiglio federale, ai sensi delle norme del presente Statuto e del Regolamento di Giustizia, le proposte di nomina dei componenti del Giudice Sportivo Nazionale, del Tribunale Federale e del Procuratore Federale.

10.5. Il Presidente Federale, in caso di impedimento temporaneo, viene

conseguiti;

b) ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione;

c) nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.

10.4. Il Presidente Federale, inoltre, ha le seguenti competenze:

a) convoca l'Assemblea Nazionale;

b) convoca e presiede il Consiglio Federale, **nonché il Consiglio di Presidenza se costituito;**

c) ha la facoltà di delegare a rappresentarlo, per incarichi specifici e/o temporanei, i componenti il Consiglio Federale;

d) può adottare deliberazioni in via di estrema urgenza - eccezion fatta per quelle riservate agli Organi di Giustizia e di controllo - in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti, ovvero ad adempimenti indifferibili - con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio Federale, nella sua prima riunione utile, nel corso della quale il Consiglio stesso dovrà accertare se la sussistenza dei presupposti era tale da legittimare l'intervento;

e) può convocare Assemblee Regionali;

f) provvede direttamente o delega – in modo specifico – ai competenti Organi, a particolari Commissioni, l'organizzazione dell'attività sportiva di cronometraggio che si debba effettuare al di fuori del territorio nazionale e per cui è stata fatta richiesta **da** Organismi Internazionali, Organi Centrali e Periferici, Associazioni e Società affiliate **e aziende private**. Nei predetti casi gli Organi Periferici e le Associazioni e Società affiliate hanno l'obbligo di trasmettere immediatamente la richiesta alla Segreteria Generale;

g) sottopone al Consiglio federale, ai sensi delle norme del presente Statuto e del Regolamento di Giustizia, le proposte di nomina dei componenti **del Giudice Sportivo Nazionale, del Tribunale Federale, del Procuratore Federale e della Corte Federale di Appello.**

10.5. Il Presidente Federale, in caso di impedimento temporaneo, viene sostituito dal Vice Presidente vicario, dall'altro Vice Presidente nel caso di

sostituito dal Vice Presidente vicario, dall'altro Vice Presidente nel caso di impedimento anche del vicario. Al sostituto spetta di compiere tutti gli atti conservativi ed indifferibili e di ordinaria amministrazione.

10.6. L'impedimento definitivo del P.F. comporta la decadenza immediata del C.F. Il Vice Presidente che lo sostituisce dovrà convocare l'Assemblea Straordinaria Elettiva che dovrà celebrarsi entro 90 (novanta) giorni.

10.7. Le dimissioni del P.F. provocano la decadenza immediata del P.F. e del C.F. che continuano ad esercitare l'ordinaria amministrazione fino ad un'Assemblea Straordinaria Elettiva appositamente convocata nei termini di cui al precedente comma. Nel caso di dichiarata impossibilità del P.F. l'attività di ordinaria amministrazione verrà esercitata dal Vice Presidente unitamente al Consiglio Federale.

10.8. In caso di dimissioni contemporanee, se presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri Federali si ha decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria Elettiva nei termini di cui sopra.

10.9. Rientra nella facoltà del Presidente Federale la concessione della grazia o in favore di tesserati che abbiano scontato almeno la metà della pena irrogata e non meno di 5 anni, nei casi di radiazione, dall'adozione della sanzione definitiva. La grazia non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

10.10. Il P.F. viene eletto con la maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati in Assemblea, anche negli eventuali e ulteriori ballottaggi.

10.11. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo quanto disposto dal successivo comma 13. E' consentito un terzo mandato

impedimento anche del vicario. Al sostituto spetta di compiere tutti gli atti conservativi ed indifferibili e di ordinaria amministrazione.

10.6. L'impedimento definitivo del P.F. comporta la decadenza immediata del C.F. Il Vice Presidente che lo sostituisce dovrà convocare l'Assemblea Straordinaria Elettiva che dovrà celebrarsi entro 90 (novanta) giorni.

10.7. Le dimissioni del P.F. provocano la decadenza immediata del P.F. e del C.F. che continuano ad esercitare l'ordinaria amministrazione fino ad un'Assemblea Straordinaria Elettiva appositamente convocata nei termini di cui al precedente comma. Nel caso di dichiarata impossibilità del P.F. l'attività di ordinaria amministrazione verrà esercitata dal Vice Presidente Vicario o, nel caso in cui fosse impossibilitato, dall'altro Vice Presidente, unitamente al Consiglio Federale.

10.8. In caso di dimissioni contemporanee, se presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri Federali si ha decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria Elettiva nei termini di cui sopra.

10.9. Rientra nella facoltà del Presidente Federale la concessione della grazia e in favore di tesserati che abbiano scontato almeno la metà della pena irrogata e non meno di 5 anni, nei casi di radiazione, dall'adozione della sanzione definitiva. La grazia non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

10.10 Il Presidente federale, anche in caso di ballottaggio, è eletto con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

10.11. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo quanto disposto dal successivo comma 12. E' consentito un terzo mandato

consecutivo se uno dei mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

10.12. Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi.

10.13. Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del 55 per cento dei voti validamente espressi, ed in presenza di almeno altri due candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione, alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere, salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso diverso, si dovrà celebrare una nuova assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi.

Art. 11 – CONSIGLIO FEDERALE

11.1. Il Consiglio Federale è costituito da 11 (undici) componenti: il Presidente Federale, e i 10 (dieci) Consiglieri Federali eletti da ed in rappresentanza delle Associazioni e Società affiliate. E' comunque garantita la rappresentanza femminile.

11.2. Il Consiglio Federale è presieduto dal Presidente Federale. Funge da Segretario il Segretario Generale della F.I.Cr. o il suo delegato.

11.3. Il Consiglio Federale è l'Organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale. Esso si riunisce, su convocazione del Presidente Federale, almeno 4 (quattro) volte l'anno o quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno 6 (sei) Consiglieri.

consecutivo se uno dei mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

10.12. Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi.

10.13. Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del 55 per cento dei voti validamente espressi, ed in presenza di almeno altri due candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione, alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere, salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso diverso, si dovrà celebrare una nuova assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi.

Art. 11 – CONSIGLIO FEDERALE

11.1. Il Consiglio Federale è costituito da 11 (undici) componenti: il Presidente Federale, e i 10 (dieci) Consiglieri Federali eletti da ed in rappresentanza delle Associazioni e Società affiliate. E' comunque garantita la rappresentanza femminile.

11.2. Il Consiglio Federale è presieduto dal Presidente Federale. Funge da Segretario il Segretario Generale della F.I.Cr. o il suo delegato.

11.3. Il Consiglio Federale è l'Organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale. Esso si riunisce, su convocazione del Presidente Federale, almeno 4 (quattro) volte l'anno o quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno 6 (sei) Consiglieri.

11.4. Per la validità delle riunioni del C.F. è richiesta la presenza di almeno 6 (sei) componenti tra cui il Presidente Federale od un Vice Presidente. Sono ammesse riunioni di Consiglio per video o teleconferenza, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico Federale ed a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sugli argomenti trattati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

11.5. Tutti i componenti il C.F. hanno voto deliberativo.

11.6. Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente Federale o di chi lo sostituisce.

11.7. Le competenze del Consiglio Federale sono le seguenti:

- a) realizzare i fini di cui all'art. 3 del presente Statuto;
- b) dare esecuzione alle delibere dell'A.N.;
- c) eleggere, a scrutinio segreto, fra i propri membri e nella sua prima riunione, il Vice Presidente vicario e l'altro Vice Presidente;
- d) provvedere all'eventuale istituzione del Consiglio di Presidenza e, conseguentemente, ad eleggere, a scrutinio segreto i due Consiglieri Federali che unitamente al Presidente, al Vice Presidente Vicario e all'altro Vice Presidente compongono l'Organismo;
- e) nominare i componenti della Commissione Federale di Garanzia, del Giudice Sportivo, del Tribunale Federale e dell'Ufficio del Procuratore Federale;
- f) nominare i Delegati Regionali;
- g) nominare i Delegati Provinciali;
- h) nominare i componenti di particolari Commissioni;
- i) deliberare in materia di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento;
- j) deliberare ed approvare il bilancio preventivo annuale con i connessi

11.4. Per la validità delle riunioni del C.F. è richiesta la presenza di almeno 6 (sei) componenti tra cui il Presidente Federale od un Vice Presidente. Sono ammesse riunioni di Consiglio per video ~~e tele~~conferenza, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico Federale ed a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sugli argomenti trattati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

11.5. Tutti i componenti ~~del~~ C.F. hanno voto deliberativo.

11.6. Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente Federale o di chi lo sostituisce.

11.7. Le competenze del Consiglio Federale sono le seguenti:

- a) realizzare i fini di cui all'art. 3 del presente Statuto;
- b) dare esecuzione alle delibere dell'A.N.;
- c) eleggere, a scrutinio segreto, fra i propri membri e nella sua prima riunione, il Vice Presidente Vicario e l'altro Vice Presidente;
- d) provvedere all'eventuale istituzione del Consiglio di Presidenza e, conseguentemente, ad eleggere, a scrutinio segreto i due Consiglieri Federali che unitamente al Presidente, al Vice Presidente Vicario e all'altro Vice Presidente compongono l'Organismo;
- e) nominare i componenti della Commissione Federale di Garanzia, del ~~Giudice Sportivo~~, del Tribunale Federale, ~~della Corte Federale di Appello~~ e dell'Ufficio del Procuratore Federale;
- f) nominare i Delegati Regionali;
- g) nominare i Delegati Provinciali;
- h) nominare i componenti di particolari Commissioni;
- i) deliberare in materia di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento;
- j) deliberare ed approvare il bilancio preventivo annuale con i connessi programmi di attività entro il mese di ~~novembre~~ dell'anno precedente a quello

programmi di attività entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Apportare le dovute variazioni al bilancio preventivo. Predisporre, deliberare ed approvare entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento il relativo bilancio d'esercizio. Trasmettere i bilanci e le relazioni del C.R.C. al CONI nei termini da quest'ultimo previsti per le relative approvazioni;

l) deliberare il Regolamento Organico, e tutti gli altri Regolamenti Federali, da trasmettere per l'approvazione ai fini sportivi, alla Giunta Nazionale del CONI ove detto adempimento sia richiesto ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l) dello Statuto CONI;

m) ratificare i provvedimenti di estrema urgenza adottati dal P.F. previo accertamento dell'esistenza dei presupposti tali da legittimare l'intervento;

n) esercitare il controllo di legittimità sulle delibere assunte dalle Assemblee Regionali per l'elezione dei componenti i propri organi direttivi;

o) concedere l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti ed i termini del provvedimento; amnistia ed indulto non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping;

p) determinare l'ammontare dei fondi da erogare agli organi periferici per assolvere ai loro compiti e funzioni;

q) provvedere per gravi irregolarità di gestione, gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo, oltre che per accertate gravi carenze di funzionamento, allo scioglimento dei Comitati Regionali, nominando in sostituzione un Commissario il quale provvederà ad indire un'Assemblea elettiva, che dovrà essere celebrata entro 90 giorni dall'evento, per la ricostituzione degli organi;

r) decidere su qualsiasi questione venga sottoposta dal Presidente Federale o da altri Organi o Commissioni della F.I.Cr.;

s) proporre all'Assemblea Nazionale la nomina di Presidenti Onorari della F.I.Cr.;

t) il Consiglio Federale controlla ed approva il rendiconto sulla gestione delle risorse economiche erogate a ciascun Comitato Regionale, predisposto dal Consiglio Regionale.

di riferimento. Apportare le dovute variazioni al bilancio preventivo. Predisporre, deliberare ed approvare entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento il relativo bilancio d'esercizio. Trasmettere i bilanci e le relazioni del C.R.C. al CONI nei termini da quest'ultimo previsti per le relative approvazioni;

l) deliberare il Regolamento Organico, e tutti gli altri Regolamenti Federali, da trasmettere per l'approvazione ai fini sportivi, alla Giunta Nazionale del CONI ove detto adempimento sia richiesto ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l) dello Statuto CONI;

m) ratificare i provvedimenti di estrema urgenza adottati dal P.F. previo accertamento dell'esistenza dei presupposti tali da legittimare l'intervento;

n) esercitare il controllo di legittimità sulle delibere assunte dalle Assemblee Regionali per l'elezione dei componenti i propri organi direttivi;

o) concedere l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti ed i termini del provvedimento; amnistia ed indulto non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping;

p) determinare l'ammontare dei fondi da erogare agli organi periferici per assolvere ai loro compiti e funzioni;

q) provvedere per gravi irregolarità di gestione, gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo, oltre che per accertate gravi carenze di funzionamento, allo scioglimento dei Comitati Regionali, nominando in sostituzione un Commissario il quale provvederà ad indire un'Assemblea elettiva, che dovrà essere celebrata entro 90 giorni dall'evento, fatta salva un'eventuale proroga concessa dal Consiglio Federale per un massimo di ulteriori 90 giorni, per la ricostituzione degli organi;

r) decidere su qualsiasi questione venga sottoposta dal Presidente Federale o da altri Organi o Commissioni della F.I.Cr.;

s) proporre all'Assemblea Nazionale la nomina di Presidenti Onorari della F.I.Cr.;

t) il Consiglio Federale controlla ed approva il rendiconto sulla gestione delle risorse economiche erogate a ciascun Comitato Regionale, predisposto dal Consiglio Regionale.

11.8. Il Presidente e il Consiglio Federale decadono per dimissioni del Presidente Federale, impedimento definitivo del Presidente Federale, dimissioni contemporanee di almeno 6 (sei) Consiglieri.

11.9. Alle riunioni del C.F. devono essere obbligatoriamente invitati i soli membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

11.10. Nell'ipotesi di cui al precedente art. 10.8, l'ordinaria amministrazione compete al Presidente Federale che dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea Nazionale, da celebrarsi entro 90 (novanta) giorni, per l'elezione dei 10 (dieci) Consiglieri Federali.

11.11. Il Consiglio Federale deve provvedere, qualora per qualsiasi causa vengano meno singoli componenti in numero inferiore alla maggioranza, ad integrarsi effettuando le sostituzioni con coloro che nelle ultime elezioni seguivano gli eletti nella graduatoria dei voti ed avevano riportato almeno la metà dei voti attribuiti all'ultimo eletto.

11.12. Nel caso in cui tale integrazione non fosse possibile, si dovrà procedere al reintegro con nuove elezioni che avranno luogo in occasione della prima Assemblea utile. Nell'ipotesi in cui sia compromessa la regolare funzionalità dell'Organo, dovrà essere convocata un'Assemblea Straordinaria da celebrarsi entro 90 (novanta) giorni.

11.13. Ove, a causa dello scioglimento anticipato degli Organi, per impedimento definitivo, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea Elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria Elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.

ART. 12 – CONSIGLIO DI PRESIDENZA

11.8. Il Presidente e il Consiglio Federale decadono per dimissioni del Presidente Federale, impedimento definitivo del Presidente Federale, dimissioni contemporanee di almeno 6 (sei) Consiglieri.

11.9. Alle riunioni del C.F. devono essere obbligatoriamente invitati i soli membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

11.10. Nell'ipotesi di cui al precedente art. 10.8, l'ordinaria amministrazione compete al Presidente Federale che dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea Nazionale, da celebrarsi entro 90 (novanta) giorni, per l'elezione dei 10 (dieci) Consiglieri Federali.

11.11. Il Consiglio Federale deve provvedere, qualora per qualsiasi causa vengano meno singoli componenti in numero inferiore alla maggioranza, ad integrarsi effettuando le sostituzioni con coloro che nelle ultime elezioni seguivano gli eletti nella graduatoria dei voti ed avevano riportato almeno la metà dei voti attribuiti all'ultimo eletto.

11.12. Nel caso in cui tale integrazione non fosse possibile, si dovrà procedere al reintegro con nuove elezioni che avranno luogo in occasione della prima Assemblea utile. Nell'ipotesi in cui sia compromessa la regolare funzionalità dell'Organo, dovrà essere convocata un'Assemblea Straordinaria da celebrarsi entro 90 (novanta) giorni.

11.13. Ove, a causa dello scioglimento anticipato degli Organi, per impedimento definitivo, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea Elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria Elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.

ART. 12 – CONSIGLIO DI PRESIDENZA

12.1. Il Consiglio Federale può istituire il Consiglio di Presidenza, con la funzione di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio è costituito da 5 componenti: il Presidente Federale, due Vice-presidente e due Consiglieri.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno. Il Presidente può richiedere la presenza di altri Consiglieri Federali interessati alle materie all'ordine del giorno od invitare i soggetti che ritiene interessati.

12.2. Funge da segretario il Segretario Generale della F.I.Cr. o il suo delegato.

12.3. Il Consiglio di Presidenza esercita altresì i poteri delegati dal Consiglio Federale con le limitazioni specificate nelle singole deliberazioni di affidamento di delega e può adottare delibere di urgenza in sostituzione del Consiglio Federale, con l'obbligo di sottoporle a ratifica di quest'ultimo nella sua prima riunione utile.

Al Consiglio di Presidenza non possono comunque essere delegate competenze esclusive del Consiglio Federale.

12.4. Il Consiglio di Presidenza decade al decadere del Consiglio Federale.

ART. 13 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

13.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, da due componenti e due supplenti, nominati dal CONI, comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti, analogamente a quanto previsto per i membri del Consiglio Federale.

12.1. Il Consiglio Federale può istituire il Consiglio di Presidenza, con la funzione di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio è costituito da 5 componenti: il Presidente Federale, **1** due Vice Presidenti e due Consiglieri **Federali**.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno. Il Presidente può richiedere la presenza di altri Consiglieri Federali interessati alle materie all'ordine del giorno **o** invitare i soggetti che ritiene interessati.

12.2. Funge da segretario il Segretario Generale della F.I.Cr. o il suo delegato.

12.3. Il Consiglio di Presidenza esercita altresì i poteri delegati dal Consiglio Federale con le limitazioni specificate nelle singole deliberazioni di affidamento di delega e può adottare delibere di urgenza in sostituzione del Consiglio Federale, con l'obbligo di sottoporle a ratifica di quest'ultimo nella sua prima riunione utile.

Al Consiglio di Presidenza non possono comunque essere delegate competenze esclusive del Consiglio Federale.

12.4. Il Consiglio di Presidenza decade al decadere del Consiglio Federale.

ART. 13 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

13.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, da due componenti e due supplenti, nominati dal CONI, comunque in conformità alla normativa vigente. **In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ne assume la carica il candidato che abbia ottenuto nell'Assemblea Nazionale elettiva almeno il 50% dei voti riportati dal Presidente uscente; in caso di impossibilità a procedere alla sostituzione subentra provvisoriamente il componente**

Tutti i componenti sia effettivi che supplenti dovranno essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Contabili. Possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione.

13.2. I componenti effettivi del C.R.C. devono essere formalmente invitati dalla Segreteria Generale ad assistere a tutte le riunioni degli Organi deliberanti della F.I.Cr.

13.3. Le competenze del C.R.C. sono le seguenti:

- a) controllare, dal punto di vista amministrativo, tutta la gestione federale centrale e periferica;
- b) esercitare anche il controllo contabile;
- c) accertare la regolare tenuta della contabilità della F.I.Cr.;
- d) verificare almeno ogni tre mesi - la corrispondenza tra le scritture contabili e l'esistenza di cassa;
- e) redigere relazioni al bilancio preventivo, alle variazioni di bilancio, al bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI e, eventualmente dell'Assemblea Nazionale nei casi previsti dal presente Statuto.

13.4. La cancellazione o la sospensione dal Registro dei Revisori Contabili e dall'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è causa di decadenza dalla carica.

Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa, durante l'anno, a due riunioni del C.R.C. decade.

Decade, altresì, il Revisore che, senza giustificato motivo, non assista alle Assemblee o, durante l'anno, a due adunanze consecutive del Consiglio

nominato più anziano. Il Collegio viene integrato da un membro supplente fino a che l'Assemblea Nazionale Straordinaria, che dovrà celebrarsi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento, abbia provveduto ad eleggere il nuovo Presidente."

Tutti i componenti sia effettivi che supplenti dovranno essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Contabili. Possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione.

13.2. I componenti effettivi del C.R.C. devono essere formalmente invitati dalla Segreteria Generale ad assistere a tutte le riunioni degli Organi deliberanti della F.I.Cr.

13.3. Le competenze del C.R.C. sono le seguenti:

- a) controllare, dal punto di vista amministrativo, tutta la gestione federale centrale e periferica;
- b) esercitare anche il controllo contabile;
- c) accertare la regolare tenuta della contabilità della F.I.Cr.;
- d) verificare almeno ogni tre mesi - la corrispondenza tra le scritture contabili e l'esistenza di cassa;
- e) verificare le dotazioni in apparecchiature assegnate dalla Federazione;
- f) redigere relazioni al bilancio preventivo, alle variazioni di bilancio, al bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI e, eventualmente dell'Assemblea Nazionale nei casi previsti dal presente Statuto.

13.4. La cancellazione o la sospensione dal Registro dei Revisori Contabili e dall'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è causa di decadenza dalla carica.

Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa, durante l'anno, a due riunioni del C.R.C. decade.

Decade, altresì, il Revisore che, senza giustificato motivo, non assista alle Assemblee o, durante l'anno, a due adunanze consecutive del Consiglio

Federale.

13.5. Il C.R.C. non decade in caso di decadenza del Presidente Federale e/o del Consiglio Federale.

13.6. In caso di vacanza tra i singoli Revisori effettivi, si provvede all'integrazione dell'organo effettuando la sostituzione con i membri supplenti. Il CONI provvederà alle nuove nomine.

13.7. Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto su apposito libro. Il C.R.C. è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Revisori, delibera a maggioranza assoluta dei presenti e deve riunirsi almeno ogni 3 mesi. Il Revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

ART. 13 BIS – COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

13bis.1. La Commissione federale di garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

13bis.2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne

Federale.

13.5. Il C.R.C. non decade in caso di decadenza del Presidente Federale e/o del Consiglio Federale.

13.6. In caso di vacanza tra i singoli Revisori effettivi, si provvede all'integrazione dell'organo effettuando la sostituzione con i membri supplenti. Il CONI provvederà alle nuove nomine.

13.7. Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto su apposito libro. Il C.R.C. è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Revisori, delibera a maggioranza assoluta dei presenti e deve riunirsi almeno ogni 3 mesi. Il Revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

13.8: I verbali del Collegio dei Revisori dei Conti vengono presentati al Consiglio Federale nella prima riunione utile.

ART. 13 BIS – COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

13bis.1. La Commissione Federale di Garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

13bis.2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne

facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati come Giudici Sportivi o come componenti del Tribunale federale ovvero eletti come componenti della Corte federale di appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;

b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti dell'Ufficio del Procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;

c) adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

ART. 13 TER - COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

13ter.1. Presso la Federazione è istituito l'Ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli organi di giustizia della Federazione.

13ter.2. L'Ufficio del Procuratore si compone di un Procuratore federale, di un Sostituto Procuratore e di un Procuratore aggiunto.

13ter.3. Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su

facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati ~~come Giudici Sportivi e~~ come componenti del Tribunale federale ~~e ovvero~~ ~~eletti come componenti~~ della Corte federale di appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;

b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti dell'Ufficio del Procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;

c) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

ART. 13 TER - COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

13ter.1. Presso la Federazione è istituito l'Ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione.

13ter.2. L'Ufficio del Procuratore si compone di un Procuratore federale, di un Sostituto Procuratore e di un Procuratore aggiunto.

13ter.3. Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta

proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

13ter.4. Il Sostituto Procuratore è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Procuratore federale e scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

13ter.5. Il Procuratore aggiunto è nominato dal Consiglio federale, previo parere del Procuratore federale e scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

13ter.6. Il Procuratore federale, il Sostituto Procuratore e il Procuratore aggiunto durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.

13ter.7. Il Sostituto Procuratore e il Procuratore aggiunto coadiuvano il Procuratore federale. Il Procuratore Aggiunto, inoltre, sostituisce il Procuratore federale in caso d'impedimento e può essere preposto alla cura di specifici settori.

13ter.8. Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali.

ART. 13 QUATER – NOMINA E ATTRIBUZIONI DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

13quater.1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale e il Procuratore aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, ovvero in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a

del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

13ter.4. Il Sostituto Procuratore è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Procuratore federale e scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

13ter.5. Il Procuratore aggiunto è nominato dal Consiglio federale, previo parere del Procuratore federale e scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

13ter.6. Il Procuratore federale, il Sostituto Procuratore e il Procuratore aggiunto durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.

13ter.7. Il Sostituto Procuratore e il Procuratore aggiunto coadiuvano il Procuratore federale. Il Procuratore Aggiunto, inoltre, sostituisce il Procuratore federale in caso d'impedimento e può essere preposto alla cura di specifici settori.

13ter.8. Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali.

ART. 13 QUATER – NOMINA E ATTRIBUZIONI DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

13quater.1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale e il Procuratore aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, ovvero in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a

riposo.

13quater.2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

13quater.3. Il Procuratore federale, il Sostituto Procuratore e il Procuratore aggiunto svolgono le rispettive attribuzioni in piena indipendenza ed in nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

13quater.4. Le attribuzioni del Procuratore federale, l'esercizio dell'azione, le norme procedurali ed i rapporti con gli organi di giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

ART. 14 – COMITATO REGIONALE

14.1. I Comitati Regionali sono costituiti in ogni Regione purché siano presenti almeno 2 (due) Associazioni e/o Società affiliate con diritto di voto.

14.2. Il Comitato Regionale è composto da:

- a) Assemblea Regionale;
- b) Presidente Regionale;
- c) Consiglio Regionale.

riposo.

13quater.2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine e dei Dirigenti generali della Pubblica Amministrazione anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

13quater.3. Il Procuratore federale, il Sostituto Procuratore e il Procuratore aggiunto svolgono le rispettive attribuzioni in piena indipendenza ed in nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

13quater.4. Le attribuzioni del Procuratore federale, l'esercizio dell'azione, le norme procedurali ed i rapporti con gli organi di giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

ART. 14 – COMITATO REGIONALE

14.1. I Comitati Regionali sono costituiti in ogni Regione purché siano presenti almeno 2 (due) Associazioni e/o Società affiliate con diritto di voto.

14.2. Il Comitato Regionale è composto da:

- a) Assemblea Regionale;
- b) Presidente Regionale;
- c) Consiglio Regionale.

ART. 15 – ASSEMBLEA REGIONALE

15.1. DEFINIZIONI - COMPETENZE – ATTRIBUZIONI

15.1.1. L'Assemblea Regionale è il massimo Organo Periferico della Federazione.

15.1.2. L'Assemblea Regionale ha le seguenti competenze:

- a) elegge, con votazioni separate e successive, le seguenti cariche regionali: il Presidente Regionale e il Consiglio Regionale;
- b) indica al Presidente Regionale le linee programmatiche dell'organizzazione regionale, relative alle problematiche del cronometraggio;
- c) delibera su tutti gli argomenti di competenza regionale, posti all'ordine del giorno.

15.1.3. L'Assemblea Regionale si distingue in:

- a) Ordinaria Elettiva per il rinnovo totale delle cariche regionali;
- b) Straordinaria non Elettiva;
- c) Straordinaria Elettiva per il rinnovo parziale o totale delle cariche regionali.

15.1.4. L'Assemblea Ordinaria Elettiva dovrà svolgersi entro il 28 febbraio del medesimo anno di svolgimento dell'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva. In tale Assemblea vengono eletti il Presidente Regionale e i Consiglieri.

15.1.5. L'Assemblea Straordinaria non Elettiva è convocata dal P.R. su delibera del Consiglio Regionale o a seguito di motivata richiesta scritta di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto o a seguito di richiesta avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale.

ART. 15 – ASSEMBLEA REGIONALE

15.1. DEFINIZIONI - COMPETENZE – ATTRIBUZIONI

15.1.1. L'Assemblea Regionale è il massimo Organo Periferico della Federazione.

15.1.2. L'Assemblea Regionale ha le seguenti competenze:

- a) elegge, con votazioni separate e successive, le seguenti cariche regionali: il Presidente Regionale e il Consiglio Regionale;
- b) indica al Presidente Regionale le linee programmatiche dell'organizzazione regionale, relative alle problematiche del cronometraggio;
- c) delibera su tutti gli argomenti di competenza regionale, posti all'ordine del giorno.

15.1.3. L'Assemblea Regionale si distingue in:

- a) Ordinaria Elettiva per il rinnovo totale delle cariche regionali;
- b) Ordinaria non elettiva**
- c) Straordinaria non Elettiva;
- d) Straordinaria Elettiva per il rinnovo parziale o totale delle cariche regionali.

15.1.4. L'Assemblea Ordinaria Elettiva dovrà svolgersi entro il 28 febbraio del medesimo anno di svolgimento dell'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva. In tale Assemblea vengono eletti il Presidente Regionale e i Consiglieri.

L'Assemblea Ordinaria non elettiva viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente Regionale per analizzare ed organizzare l'attività sportiva di cronometraggio sul territorio regionale.

15.1.5. L'Assemblea Straordinaria non Elettiva è convocata dal P.R. su delibera del Consiglio Regionale o a seguito di motivata richiesta scritta di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto o a seguito di richiesta avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale.

15.1.6. L'Assemblea Straordinaria Elettiva viene convocata:

a) per dimissioni del Presidente Regionale. In tale Assemblea devono essere rinnovati i seguenti Organi Regionali: il Presidente Regionale e il Consiglio Regionale;

b) In caso di dimissioni contemporanee in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni della metà più uno dei Consiglieri Regionali, si ha decadenza immediata del Consiglio Regionale e del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria Elettiva nei termini di cui sopra. In tale Assemblea devono essere rinnovati il Presidente Regionale e il Consiglio Regionale;

c) per impedimento definitivo del Presidente Regionale. In tale Assemblea devono essere rinnovati i seguenti Organi Regionali: il Presidente Regionale e il Consiglio Regionale.

15.2 - COMPOSIZIONE - PARTECIPAZIONE - ESCLUSIONI

15.2.1. L'Assemblea Regionale è composta dai Presidenti delle Associazioni e Società affiliate o loro delegati che facciano parte del Consiglio Direttivo, con sede nel territorio regionale aventi i requisiti di cui all'art. 9.2.1 e 9.2.5.

I Presidenti delle Associazioni e Società o loro delegati hanno diritto di voto per l'elezione del Presidente e dei Consiglieri.

15.2.2. Tutti i partecipanti all'Assemblea Regionale hanno diritto di intervento, di parola e di voto.

15.2.3. All'Assemblea Regionale possono partecipare - senza diritto di voto - il Presidente Federale, i componenti del Consiglio Federale e del Collegio dei Revisori dei Conti, i componenti del Consiglio Regionale, i Delegati Provinciali non Presidenti di Associazione e Società, i tesserati della regione che ricoprono cariche federali.

15.2.4. All'Assemblea Regionale possono assistere tutti i tesserati della

15.1.6. L'Assemblea Straordinaria Elettiva viene convocata:

a) per dimissioni del Presidente Regionale. In tale Assemblea devono essere rinnovati i seguenti Organi Regionali: il Presidente Regionale e il Consiglio Regionale;

b) In caso di dimissioni contemporanee in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni della metà più uno dei Consiglieri Regionali, si ha decadenza immediata del Consiglio Regionale e del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria Elettiva nei termini di cui sopra. In tale Assemblea devono essere rinnovati il Presidente Regionale e il Consiglio Regionale;

c) per impedimento definitivo del Presidente Regionale. In tale Assemblea devono essere rinnovati i seguenti Organi Regionali: il Presidente Regionale e il Consiglio Regionale.

15.2 - COMPOSIZIONE - PARTECIPAZIONE - ESCLUSIONI

15.2.1. L'Assemblea Regionale è composta dai Presidenti delle Associazioni e Società affiliate o loro delegati che facciano parte del Consiglio Direttivo, con sede nel territorio regionale aventi i requisiti di cui all'art. 9.2.1 e 9.2.5.

I Presidenti delle Associazioni e Società o loro delegati hanno diritto di voto per l'elezione del Presidente e dei Consiglieri.

15.2.2. Tutti i partecipanti all'Assemblea Regionale hanno diritto di intervento, di parola e di voto.

15.2.3. All'Assemblea Regionale possono partecipare - senza diritto di voto - il Presidente Federale, i componenti del Consiglio Federale e del Collegio dei Revisori dei Conti, i componenti del Consiglio Regionale, i Delegati Provinciali non Presidenti di Associazione e Società, i tesserati della regione che ricoprono cariche federali.

15.2.4. All'Assemblea Regionale possono assistere tutti i tesserati della regione.

regione.

15.3 - INDIZIONE - CONVOCAZIONE - QUORUM DI VALIDITÀ

15.3.1. Il Presidente Regionale convoca l'Assemblea Regionale mediante avviso di convocazione a mezzo e-mail o altro mezzo idoneo con certificazione di ricevimento spedita agli aventi diritto al voto almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita.

15.3.2. In caso di impedimento definitivo del Presidente Regionale, l'Assemblea viene convocata dal Vice Presidente Regionale.

15.3.3. L'Assemblea Regionale è valida, in prima convocazione, se sono presenti almeno la metà degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, se sono presenti almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

15.3.4. All'Assemblea Regionale non sono ammessi delegati diversi da quelli di cui al comma 2.1.

15.3.5. I Presidenti ed i Consiglieri Regionali ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Associazioni e Società né direttamente né per delega.

15.4 - ATTRIBUZIONE DEI VOTI

15.4.1. A ciascun Associazione e Società che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 9.2.1 viene attribuito un voto.

15.4.2. La Segreteria Generale, annualmente entro il 31 gennaio, diramerà a tutte le Associazioni e Società affiliate ed agli Organi Centrali e Periferici interessati, un elenco riportante le Associazioni e Società della regione aventi titolo a comporre l'Assemblea Regionale.

15.5 - LAVORI DELL'ASSEMBLEA - VOTAZIONI - DELIBERAZIONI

15.3 - INDIZIONE - CONVOCAZIONE - QUORUM DI VALIDITÀ

15.3.1. Il Presidente Regionale convoca l'Assemblea Regionale mediante avviso di convocazione a mezzo e-mail o altro mezzo idoneo con certificazione di ricevimento spedita agli aventi diritto al voto almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita.

15.3.2. In caso di impedimento definitivo del Presidente Regionale, l'Assemblea viene convocata dal Vice Presidente Regionale.

15.3.3. L'Assemblea Regionale è valida, in prima convocazione, se sono presenti almeno la metà degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, se sono presenti almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

15.3.4. All'Assemblea Regionale non sono ammessi delegati diversi da quelli di cui al comma 2.1.

15.3.5. I Presidenti ed i Consiglieri Regionali ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Associazioni e Società né direttamente né per delega.

15.4 - ATTRIBUZIONE DEI VOTI

15.4.1. A ciascun Associazione e Società che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 9.2.1 viene attribuito un voto.

15.4.2. La Segreteria Generale, annualmente entro il 31 gennaio, diramerà a tutte le Associazioni e Società affiliate ed agli Organi Centrali e Periferici interessati, un elenco riportante le Associazioni e Società della regione aventi titolo a comporre l'Assemblea Regionale.

15.5 - LAVORI DELL'ASSEMBLEA - VOTAZIONI - DELIBERAZIONI

15.5.1. La verifica preliminare dei poteri dei partecipanti all'Assemblea

15.5.1. La verifica preliminare dei poteri dei partecipanti all'Assemblea Regionale è affidata ad una Commissione costituita da 2 (due) componenti nominati dal Consiglio Regionale. Nelle Assemblee Elettive non potranno far parte della stessa i candidati alle cariche regionali.

15.5.2. Nel caso di decadenza del Consiglio Regionale l'Organo incaricato di provvedere alla convocazione dell'Assemblea Regionale Straordinaria per il rinnovo delle cariche, nominerà anche la Commissione Verifica Poteri, nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma.

15.5.3. L'Assemblea Regionale, regolarmente costituita, elegge, anche per acclamazione, il Presidente di Assemblea.

15.5.4. Funge da Segretario dell'Assemblea il Consigliere Regionale con funzioni anche di segretario del Consiglio Regionale.

15.5.5. Il Collegio degli scrutatori è costituito da due componenti nominati dall'Assemblea Regionale. Nelle Assemblee Elettive non potranno far parte dello stesso i candidati alle cariche regionali.

15.5.6. Nell'Assemblea Regionale le votazioni potranno avvenire, a discrezione del Presidente, per alzata di mano e controprova, appello nominale, voto segreto.

15.5.7. E' obbligatorio il voto segreto per le elezioni alle cariche regionali o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.

15.5.8. Le delibere vengono approvate con la maggioranza dei voti presenti o rappresentati in Assemblea.

15.6 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Nazionale, in quanto applicabili, nonché

Regionale è affidata ad una Commissione costituita da 2 (due) componenti nominati dal Consiglio Regionale. Nelle Assemblee Elettive non potranno far parte della stessa i candidati alle cariche regionali.

15.5.2. Nel caso di decadenza del Consiglio Regionale l'Organo incaricato di provvedere alla convocazione dell'Assemblea Regionale Straordinaria per il rinnovo delle cariche, nominerà anche la Commissione Verifica Poteri, nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma.

15.5.3. L'Assemblea Regionale, regolarmente costituita, elegge, anche per acclamazione, il Presidente di Assemblea.

15.5.4. Funge da Segretario dell'Assemblea il Consigliere Regionale con funzioni anche di segretario del Consiglio Regionale.

15.5.5. Il Collegio degli scrutatori è costituito da due componenti nominati dall'Assemblea Regionale. Nelle Assemblee Elettive non potranno far parte dello stesso i candidati alle cariche regionali.

15.5.6. Nell'Assemblea Regionale le votazioni potranno avvenire, a discrezione del Presidente, per alzata di mano e controprova, appello nominale, voto segreto.

15.5.7. E' obbligatorio il voto segreto per le elezioni alle cariche regionali o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.

15.5.8. Le delibere vengono approvate con la maggioranza dei voti presenti o rappresentati in Assemblea.

15.6 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Nazionale, in quanto applicabili, nonché alle norme del Regolamento Organico.

alle norme del Regolamento Organico.

ART. 16 – PRESIDENTE REGIONALE

16.1. Il Presidente Regionale rappresenta la F.I.Cr., ai fini sportivi, nella regione di competenza.

16.2. Il Presidente Regionale è componente di diritto del Comitato Regionale CONI, a norma dell'art. 15.2 (b) dello Statuto del CONI, nonché del Comitato Regionale CIP.

16.3. Il Presidente Regionale partecipa ad organismi e Commissioni Regionali nei quali sia prevista la rappresentanza della F.I.Cr.

16.4. Ha diritto di partecipare alle Assemblee Nazionali e di assistere a quelle delle Associazioni e Società aventi sede nella propria regione.

16.5. E' responsabile - congiuntamente al Consiglio Regionale - nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale, del funzionamento degli Organi Regionali in ogni loro aspetto: direttivo, organizzativo, tecnico, amministrativo.

16.6. Il Presidente Regionale ha le seguenti competenze:

- a) convoca, salvo i casi statutariamente previsti, l'Assemblea Regionale;
- b) convoca e presiede il Consiglio Regionale;
- c) ha la facoltà di delegare a rappresentarlo, per incarichi specifici e/o temporanei, il Vice Presidente Regionale;
- d) può adottare, in caso di estrema urgenza, qualsiasi provvedimento di competenza del Consiglio Regionale; tali provvedimenti devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio Regionale nella prima riunione utile da convocarsi, comunque, entro 90 giorni;
- e) organizza, ove necessario, l'attività sportiva di cronometraggio sul territorio

ART. 16 – PRESIDENTE REGIONALE

16.1. Il Presidente Regionale rappresenta la F.I.Cr., ai fini sportivi, nella regione di competenza.

16.2. Il Presidente Regionale è componente di diritto del Comitato Regionale CONI, a norma dell'art. 15.2 (b) dello Statuto del CONI, nonché del Comitato Regionale CIP.

16.3. Il Presidente Regionale partecipa ad organismi e Commissioni Regionali nei quali sia prevista la rappresentanza della F.I.Cr.

16.4. Ha diritto di partecipare alle Assemblee Nazionali e di assistere a quelle delle Associazioni e Società aventi sede nella propria regione.

16.5. E' responsabile - congiuntamente al Consiglio Regionale - nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale, del funzionamento degli Organi Regionali in ogni loro aspetto: direttivo, organizzativo, tecnico, amministrativo.

16.6. Il Presidente Regionale ha le seguenti competenze:

- a) convoca, salvo i casi statutariamente previsti, l'Assemblea Regionale;
- b) convoca e presiede il Consiglio Regionale;
- c) ha la facoltà di delegare a rappresentarlo, per incarichi specifici e/o temporanei, il Vice Presidente Regionale;
- d) può adottare, in caso di estrema urgenza, qualsiasi provvedimento di competenza del Consiglio Regionale; tali provvedimenti devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio Regionale nella prima riunione utile da convocarsi, comunque, entro 90 giorni;
- e) organizza, ove necessario, l'attività sportiva di cronometraggio sul territorio regionale secondo le norme contenute nel Regolamento Organico e in caso di

regionale secondo le norme contenute nel Regolamento Organico e in caso di impossibilità da parte delle Associazioni e Società della regione.

16.7. Il Presidente Regionale, in caso di impedimento temporaneo, è sostituito dal Vice Presidente.

16.8. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente Federale.

16.9. Il Presidente Regionale viene eletto con la maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati in Assemblea, anche negli eventuali e ulteriori ballottaggi.

16.10. Per l'elezione del Presidente Regionale si applicano, per quanto compatibili, le norme previste per il Presidente Federale.

ART. 17 – CONSIGLIO REGIONALE

17.1. Il Consiglio Regionale, secondo le realtà territoriali, è costituito da:

- a) 3 (tre) componenti: il Presidente e 2 (due) Consiglieri eletti da ed in rappresentanza delle Associazioni affiliate aventi sede nelle Regioni Basilicata, Molise ed Umbria;
- b) 4 (quattro) componenti: il Presidente e 3 (tre) Consiglieri eletti da ed in rappresentanza delle Associazioni affiliate aventi sede in tutte le altre Regioni Italiane escluse quelle di cui al punto a) e quelle di cui all'art. 18.

17.2. Il Consiglio Regionale è presieduto dal Presidente Regionale.

17.3. Il Consiglio Regionale dovrà essere convocato almeno quattro volte l'anno.

impossibilità da parte delle Associazioni e Società della regione.

16.7. Il Presidente Regionale, in caso di impedimento temporaneo, è sostituito dal Vice Presidente.

16.8. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente Federale.

16.9. Il Presidente Regionale viene eletto con la maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati in Assemblea, anche negli eventuali e ulteriori ballottaggi.

16.10. Per l'elezione del Presidente Regionale si applicano, per quanto compatibili, le norme previste per il Presidente Federale.

ART. 17 – CONSIGLIO REGIONALE

17.1. Il Consiglio Regionale, secondo le realtà territoriali, è costituito da:

- a) **2 (due) componenti: 2 (due) Consiglieri** eletti da ed in rappresentanza delle Associazioni affiliate aventi sede nelle Regioni Basilicata, Molise ed Umbria;
- b) **3 (tre) componenti: 3 (tre) Consiglieri** eletti da ed in rappresentanza delle Associazioni affiliate aventi sede in tutte le altre Regioni Italiane escluse quelle di cui al punto a) e quelle di cui all'art. 18.

17.2. Il Consiglio Regionale è presieduto dal Presidente Regionale.

17.3. Il Consiglio Regionale dovrà essere convocato almeno quattro volte l'anno.

17.4. Per la validità delle riunioni del Consiglio Regionale è richiesta la

17.4. Per la validità delle riunioni del Consiglio Regionale è richiesta la presenza di almeno due componenti nei Consigli costituiti da tre membri e di almeno tre componenti nei Consigli costituiti da quattro membri.

17.5. Tutti i componenti del Consiglio Regionale hanno voto deliberativo.

17.6. Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del P.R. o di chi lo sostituisce.

17.7. Il Consiglio Regionale, nella prima riunione utile, nomina nel proprio ambito il Vice Presidente ed il Segretario.

17.8. Le competenze del Consiglio Regionale sono le seguenti:

- a) dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea Regionale;
- b) nominare i due componenti la Commissione Verifica Poteri per l'A.R.;
- c) ratificare i provvedimenti di estrema urgenza adottati dal P.R. previo accertamento dell'esistenza di presupposti tali da legittimare l'intervento;
- d) predisporre la relazione tecnico-morale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale Ordinaria elettiva;
- e) predisporre, per l'inoltro al Consiglio Federale, il rendiconto sulla gestione dei fondi erogati da quest'ultimo al Comitato Regionale.

17.9. Per la convocazione del Consiglio Regionale, la validità delle deliberazioni, la decadenza e l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Federale.

ART. 18 – DELEGATI DELLE PROVINCE AUTONOME A STATUTO SPECIALE

Nelle province autonome di Trento e Bolzano e della Valle d'Aosta vengono istituiti organi provinciali con funzioni analoghe a quelle che vengono attribuite agli organi periferici a livello regionale.

presenza di almeno due componenti (compreso il Presidente) nei Consigli costituiti da tre membri e di almeno tre componenti (compreso il Presidente) nei Consigli costituiti da quattro membri.

17.5. Tutti i componenti del Consiglio Regionale hanno voto deliberativo.

17.6. Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del P.R. o di chi lo sostituisce.

17.7. Il Consiglio Regionale, nella prima riunione utile, nomina nel proprio ambito il Vice Presidente ed il Segretario.

17.8. Le competenze del Consiglio Regionale sono le seguenti:

- a) dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea Regionale;
- b) nominare i due componenti la Commissione Verifica Poteri per l'A.R.;
- c) ratificare i provvedimenti di estrema urgenza adottati dal P.R. previo accertamento dell'esistenza di presupposti tali da legittimare l'intervento;
- d) predisporre la relazione tecnico-morale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale Ordinaria elettiva;
- e) predisporre, per l'inoltro al Consiglio Federale, il rendiconto sulla gestione dei fondi erogati da quest'ultimo al Comitato Regionale.

17.9. Per la convocazione del Consiglio Regionale, la validità delle deliberazioni, la decadenza e l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Federale.

ART. 18 – DELEGATI DELLE PROVINCE AUTONOME A STATUTO SPECIALE

Nelle province autonome di Trento e Bolzano e della Valle d'Aosta vengono istituiti organi provinciali con funzioni analoghe a quelle che vengono attribuite agli organi periferici a livello regionale.

ART. 19 – DELEGATO REGIONALE

19.1. Nelle regioni nelle quali non è possibile istituire il Comitato Regionale, per insufficienza di affiliati con diritto di voto, o mantenerlo qualora sia venuto meno il numero minimo, il C.F., sentite le Associazioni e Società della regione, nomina un Delegato Regionale con il compito di promuovere e sviluppare l'attività federale. La durata della carica è quadriennale. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella dei Delegati Regionali.

19.2. Il Delegato Regionale, invia al Consiglio Federale una dettagliata relazione sull'adempimento del mandato, al fine di consentire all'Organo direttivo di effettuare le opportune valutazioni in merito e di adottare i provvedimenti necessari.

ART. 20 – DELEGATO PROVINCIALE

20.1. Il Delegato Provinciale, nominato dal Consiglio Federale, rappresenta la F.I.Cr. - ai fini sportivi - nella provincia di competenza.

20.2. Il Delegato Provinciale è componente di diritto del Comitato Provinciale del CONI e del CIP e partecipa ad Organismi e Commissioni Provinciali in cui sia prevista la rappresentanza della F.I.Cr.

20.3. Ha diritto di assistere alle Assemblee Nazionali, Regionali ed a quelle delle Associazioni e Società aventi sede nella propria provincia.

20.4. Il Delegato Provinciale, nominato per la durata di un quadriennio olimpico salvo revoca del Consiglio Federale, invia al Consiglio Federale una dettagliata relazione sull'adempimento del mandato, al fine di consentire all'Organo direttivo di effettuare le opportune valutazioni in merito e di

ART. 19 – DELEGATO REGIONALE

19.1. Nelle regioni nelle quali non è possibile istituire il Comitato Regionale, per insufficienza di affiliati con diritto di voto, o mantenerlo qualora sia venuto meno il numero minimo, il C.F., sentita la Associazione o Società della regione, nomina un Delegato Regionale con il compito di promuovere e sviluppare l'attività federale. La durata della carica è quadriennale. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella dei Delegati Regionali.

19.2. Il Delegato Regionale, invia al Consiglio Federale una dettagliata relazione sull'adempimento del mandato, al fine di consentire all'Organo direttivo di effettuare le opportune valutazioni in merito e di adottare i provvedimenti necessari.

ART. 20 – DELEGATO PROVINCIALE

20.1. Il Delegato Provinciale, nominato dal Consiglio Federale, rappresenta la F.I.Cr. - ai fini sportivi - nella provincia di competenza.

20.2. Il Delegato Provinciale ~~è componente di diritto del Comitato Provinciale del CONI e del CIP e~~ partecipa ad Organismi e Commissioni Provinciali in cui sia prevista la rappresentanza della F.I.Cr.

20.3. Ha diritto di assistere alle Assemblee Nazionali, Regionali ed a quelle delle Associazioni e Società aventi sede nella propria provincia.

20.4. Il Delegato Provinciale, nominato per la durata di un quadriennio olimpico salvo revoca del Consiglio Federale, invia al Consiglio Federale una dettagliata relazione sull'adempimento del mandato, al fine di consentire all'Organo direttivo di effettuare le opportune valutazioni in merito e di

adottare i provvedimenti necessari.

20.5. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella dei Delegati Provinciali.

ART. 21 – ORGANI DI GIUSTIZIA

21.1. Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.

21.2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.

21.3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.

21.4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.

21.5. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

21.6. Gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. I componenti degli organi di giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrivono una dichiarazione con cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera

adottare i provvedimenti necessari.

20.5. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella dei Delegati Provinciali.

ART. 21 – ORGANI DI GIUSTIZIA

21.1. Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.

21.2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.

21.3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.

21.4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.

21.5. Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

21.6. Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. I componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrivono una dichiarazione con cui attestano di non avere

retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.

21.7. La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.

21.8. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.

21.9. Gli incarichi presso gli organi di giustizia possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate.

21.10. La Procura generale dello Sport istituita presso il CONI coopera con le Procure federali al raggiungimento della finalità di cui al comma 7.

21.11. La riabilitazione può essere concessa quando siano trascorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona

rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.

21.7. La Procura federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.

21.8. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, la carica di componente di Organo di Giustizia o **dell'Ufficio del Procuratore** presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Organo di Giustizia o **di componente dell'Ufficio del Procuratore** presso più di un'altra Federazione. Presso la Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di Procuratore, la carica di componente di Organo di Giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia federale.

21.9. Gli incarichi presso gli Organi di Giustizia **e la Procura Federale** possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate.

21.10. La Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI coopera con le Procure federali al raggiungimento della finalità di cui al comma 7.

21.11. La riabilitazione può essere concessa quando siano trascorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona

condotta. Essa estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. Competente all'adozione del provvedimento è la Corte Federale di Appello.

ART. 22 – CONDIZIONI DI PUNIBILITA' TESSERATI

a) Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile;

b) E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Generale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo suindicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato all'esecuzione dell'intera sanzione irrogata.

ART. 23 – ISTITUZIONE, NOMINA E ARTICOLAZIONE DEL GIUDICE SPORTIVO

23.1. Presso la Federazione è istituito il Giudice Sportivo Nazionale. Il Giudice sportivo nazionale si compone di due componenti effettivi, ferma restando la facoltà riservata al Consiglio Federale dall'art. 16, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva

23.2. I componenti del Giudice Sportivo Nazionale sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudici Sportivi, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;

condotta. Essa estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. Competente all'adozione del provvedimento è la Corte Federale di Appello.

ART. 22 – CONDIZIONI DI PUNIBILITA' TESSERATI

22.1 Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile;

22.2 E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Generale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo suindicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato all'esecuzione dell'intera sanzione irrogata.

ART. 23 – ISTITUZIONE, NOMINA E ARTICOLAZIONE DEL GIUDICE SPORTIVO

23.1. Presso la Federazione è istituito il Giudice Sportivo Nazionale. Il Giudice sportivo nazionale si compone di due componenti effettivi, ferma restando la facoltà riservata al Consiglio Federale dall'art. 16, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva

23.2. I componenti del Giudice Sportivo Nazionale sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudici Sportivi, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;

b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa,

- b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
d) notai;
e) avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
f) ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.

23.3. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

23.4. Il Giudice Sportivo Nazionale ha sede presso la Federazione.

23.5. Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale e di ambito territoriale.

ART. 23 BIS – ATTRIBUZIONI DEL GIUDICE SPORTIVO, AZIONE E PROCEDIMENTO: RINVIO

23bis.1. Le attribuzioni del Giudice sportivo nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad esso sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

ART. 24 - ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO

24.1. I componenti della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello sono i medesimi della Corte federale di appello.

24.2. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 2 e dall'art. 26, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva, si compone di sei componenti, di cui uno,

- contabile o militare;
e) avvocati dello Stato, anche a riposo;
d) notai;
e) avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
f) ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.

23.3. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

23.4. Il Giudice Sportivo Nazionale ha sede presso la Federazione.

23.5. Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale e di ambito territoriale.

ART. 23 BIS – ATTRIBUZIONI DEL GIUDICE SPORTIVO, AZIONE E PROCEDIMENTO: RINVIO

23bis.1. Le attribuzioni del Giudice sportivo nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad esso sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

ART. 23 - ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO

24.1. I componenti della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello sono i medesimi della Corte federale di appello.

24.2. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 2 e dall'art. 26, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva, si compone di sei componenti, di cui uno, individuato dal Consiglio federale, svolge le funzioni di presidente.

individuato dal Consiglio federale, svolge le funzioni di presidente.

ART. 24 BIS – ATTRIBUZIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO, AZIONE E PROCEDIMENTO: RINVIO

24bis.1. Le attribuzioni della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essa sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia.

ART. 25 – ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEI GIUDICI FEDERALI

25.1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali.

25.2. I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

25.3. I componenti del Tribunale federale sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia. I componenti della Corte Federale di Appello sono eletti dall'Assemblea tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

25.4. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quali componenti del Tribunale federale ed alla elezione quali componenti della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo;

ART. 24 – ATTRIBUZIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO, AZIONE E PROCEDIMENTO: RINVIO

24bis.1. Le attribuzioni della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essa sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia.

ART. 23 – ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEI GIUDICI FEDERALI

23.1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali.

23.2. I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

23.3. I componenti del Tribunale federale e della Corte Federale di Appello sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia. I componenti della Corte Federale di Appello sono eletti dall'Assemblea tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

23.4. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quali componenti del Tribunale federale ed alla elezione quali componenti della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo;

<p>d) notai; e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.</p> <p>25.5. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.</p> <p>25.6. Il Tribunale federale e la Corte Federale di Appello fermo restando quanto previsto dall'art. 26, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva si compongono rispettivamente di cinque e di sei componenti effettivi. Tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio Federale individua colui il quale svolge le funzioni di presidente.</p> <p>25.7. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.</p> <p>ART. 25 BIS – ATTRIBUZIONI DEI GIUDICI FEDERALI, AZIONE E PROCEDIMENTO: RINVIO</p> <p>25 bis.1. Le attribuzioni dei Giudici federali nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essi sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.</p> <p>ART. 25 TER - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DOPING</p> <p>25.1. In materia di doping si applicano le vigenti Norme Sportive Antidoping.</p>	<p>d) notai; e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.</p> <p>23.5. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.</p> <p>23.6. Il Tribunale federale e la Corte Federale di Appello, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva, si compongono rispettivamente di cinque e di sei componenti effettivi. Tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio Federale individua colui il quale svolge le funzioni di presidente.</p> <p>23.7. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.</p> <p>ART. 24 – ATTRIBUZIONI DEI GIUDICI FEDERALI, AZIONE E PROCEDIMENTO: RINVIO</p> <p>24. Le attribuzioni dei Giudici federali nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essi sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.</p> <p>ART. 25 - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DOPING</p> <p>25.1. In materia di doping si applicano le vigenti Norme Sportive Antidoping.</p>
--	---

ART. 26 - SISTEMA DI GIUSTIZIA E COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

26.1. I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati.

26.2. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a 90 giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al collegio di garanzia dello sport di cui all'art. 12 bis dello statuto del CONI.

26.3. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione dei norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

26.4. Il procedimento è disciplinato dagli artt. 54 e ss. del Codice della Giustizia Sportiva, nonché dal Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello sport.

ART. 27 - COMMISSIONI FEDERALI

27.1. Il Consiglio Federale potrà costituire particolari Commissioni per assicurare il regolare adempimento dei fini istituzionali; ad esse potrà demandare specifici compiti.

27.2. Il C.F. ne dovrà fissare la composizione, le attribuzioni, la durata.

ART. 26 - SISTEMA DI GIUSTIZIA E COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

26.1. I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati.

26.2. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi Organi di Giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a 90 giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 bis dello statuto del CONI.

26.3. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione dei norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

26.4. Il procedimento è disciplinato dagli artt. 54 e ss. del Codice della Giustizia Sportiva, nonché dal Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

ART. 27 - COMMISSIONI FEDERALI

27.1. Il Consiglio Federale potrà costituire particolari Commissioni per assicurare il regolare adempimento dei fini istituzionali; ad esse potrà demandare specifici compiti.

27.2. Il C.F. ne dovrà fissare la composizione, le attribuzioni, la durata.

ART. 28 – SEGRETERIA GENERALE.

La Segreteria Generale è composta dagli Uffici Centrali necessari per dare esecuzione alle delibere degli Organi Federali. Essa è retta dal Segretario Generale.

ART. 29 – SEGRETARIO GENERALE

29.1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.

29.2. Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa della FICr, prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale e ne cura la redazione dei verbali.

29.3. Il Segretario Generale inoltre:

- a) esercita le funzioni conferitegli dalle norme che disciplinano il suo rapporto di impiego nonché a quanto assegnatogli da Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- b) ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi Federali, eletti e nominati dalla FICr;
- c) coordina e dirige la Segreteria Generale, individuando fra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o altro impedimento; provvede alla gestione amministrativa in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità della FICr;
- d) coordina l'attività di predisposizione del bilancio consuntivo e del budget di previsione della FICr;
- e) sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale;
- f) imposta, coordina e controlla tutte le attività federali in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale;
- g) stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento.

ART. 28 – SEGRETERIA GENERALE.

La Segreteria Generale è composta dagli Uffici Centrali necessari per dare esecuzione alle delibere degli Organi Federali. Essa è retta dal Segretario Generale.

ART. 29 – SEGRETARIO GENERALE

29.1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.

29.2. Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa della FICr, prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale e ne cura la redazione dei verbali.

29.3. Il Segretario Generale inoltre:

- a) esercita le funzioni conferitegli dalle norme che disciplinano il suo rapporto di impiego nonché a quanto assegnatogli da Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- b) ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi Federali, eletti e nominati dalla FICr;
- c) coordina e dirige la Segreteria Generale, individuando fra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o altro impedimento; provvede alla gestione amministrativa in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità della FICr;
- d) coordina l'attività di predisposizione del bilancio consuntivo e del budget di previsione della FICr;
- e) sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale;
- f) imposta, coordina e controlla tutte le attività federali in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale;
- g) stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento.

ART.30 ARBITRATO FEDERALE

30.1. Gli affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali di natura meramente patrimoniale ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia Federali o nei casi di cui all'articolo 26, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.

30.2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'Arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente della Corte Federale di Appello.

30.3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

30.4. Il lodo deve essere pronunziato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli Organi di Giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.

30.5. L'inosservanza di quanto disposto nel lodo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

ART.30 ARBITRATO FEDERALE

30.1. Gli affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali di natura meramente patrimoniale ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia Federali o nei casi di cui all'articolo 26, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.

30.2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'Arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente della Corte Federale di Appello.

30.3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

30.4. Il lodo deve essere pronunziato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli Organi di Giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.

30.5. L'inosservanza di quanto disposto nel lodo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

ART. 31- NORME PER LE CARICHE FEDERALI

31.1. Fermo restando quanto espressamente previsto per la nomina nella Commissione federale di garanzia, negli Organi di giustizia e nell'Ufficio del Procuratore federale, requisiti per accedere alle cariche centrali e periferiche sono i seguenti:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
- b) essere tesserati alla F.I.Cr. da almeno due anni, ad esclusione dei candidati al Collegio dei Revisori dei Conti e dei componenti della Commissione Federale di garanzia, degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale;
- c) aver compiuto la maggiore età;
- d) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- e) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate degli Enti di promozione sportiva, del CONI e del CIP o di organismi sportivi internazionali riconosciuti, secondo quanto risultante dal Registro delle Sanzioni Disciplinari dell'Ordinamento Sportivo;
- f) essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura, ad esclusione dei candidati al Collegio dei Revisori dei Conti e agli Organi di Giustizia, dei componenti della Commissione Federale di Garanzia e dell'Ufficio del Procuratore Federale.

31.2. Sono cause assolute di ineleggibilità:

- a) aver subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
- b) avere come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale

ART. 31- NORME PER LE CARICHE FEDERALI

31.1. Fermo restando quanto espressamente previsto per la nomina nella Commissione federale di Garanzia, negli Organi di giustizia e nell'Ufficio del Procuratore federale, requisiti per accedere alle cariche centrali e periferiche sono i seguenti:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
- b) essere tesserati alla F.I.Cr. da almeno due anni, ad esclusione del candidato alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e dei componenti della Commissione Federale di garanzia, degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale;
- c) aver compiuto la maggiore età;
- d) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- e) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate degli Enti di promozione sportiva, del CONI e del CIP o di organismi sportivi internazionali riconosciuti, secondo quanto risultante dal Registro delle Sanzioni Disciplinari dell'Ordinamento Sportivo;
- f) essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura, ad esclusione del candidato alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e agli Organi di Giustizia, dei componenti della Commissione Federale di Garanzia e dell'Ufficio del Procuratore Federale.

31.2. Sono cause assolute di ineleggibilità:

- a) aver subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
- b) avere come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale

<p>direttamente collegata alla gestione della F.I.Cr.;</p> <p>c) avere in corso controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, Le Discipline Sportive Associate o contro gli organismi riconosciuti dal CONI stesso.</p> <p>31.3. Tutte le cariche sono onorifiche, ad eccezione di quella di Revisore dei Conti e fatto salvo quanto previsto per i componenti della Commissione federale di garanzia, degli Organi di giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale.</p> <p>31.4. La durata delle cariche, salvo i casi previsti dal presente Statuto, è la seguente:</p> <p>a) quadriennale per le cariche centrali, e regionali. Possono tutti essere riconfermati, salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto Federale;</p> <p>b) quadriennale per gli Organi di Giustizia e per i componenti dell'Ufficio della Procura Federale;</p> <p>c) quadriennale per il Delegato Regionale;</p> <p>d) quadriennale per il Delegato Provinciale;</p> <p>e) seennale per i componenti della Commissione Federale di Garanzia.</p> <p>31.5. Tutte le cariche di cui al paragrafo a) del comma precedente scadono ad ogni Assemblea Ordinaria Elettiva di pertinenza.</p> <p>31.6. Per concorrere alle cariche elettive centrali dovranno essere presentate, alla Segreteria Generale, formali candidature almeno 30 giorni prima delle Assemblee, accompagnate dalla firma di almeno 15 Presidenti di Associazione o Società per la candidatura a Presidente Federale e di almeno 10 Presidenti di Associazione o Società per la candidatura a ciascuno dei 10 (dieci) posti di Consigliere Federale riservati all'elezione da parte delle Associazioni e Società stesse.</p> <p>Nell'ambito della stessa Assemblea non è ammessa la candidatura a più di</p>	<p>direttamente collegata alla gestione della F.I.Cr.;</p> <p>c) avere in corso controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, Le Discipline Sportive Associate o contro gli organismi riconosciuti dal CONI stesso.</p> <p>31.3. Tutte le cariche sono onorifiche, ad eccezione di quella di Revisore dei Conti e fatto salvo quanto previsto per i componenti della Commissione federale di Garanzia, degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale.</p> <p>31.4. La durata delle cariche, salvo i casi previsti dal presente Statuto, è la seguente:</p> <p>a) quadriennale per le cariche centrali, e regionali. Possono tutti essere riconfermati, salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto Federale;</p> <p>b) quadriennale per gli Organi di Giustizia e per i componenti dell'Ufficio della Procura Federale;</p> <p>c) quadriennale per il Delegato Regionale;</p> <p>d) quadriennale per il Delegato Provinciale;</p> <p>e) sessennale per i componenti della Commissione Federale di Garanzia.</p> <p>31.5. Tutte le cariche di cui al paragrafo a) del comma precedente scadono ad ogni Assemblea Ordinaria Elettiva di pertinenza.</p> <p>31.6. Per concorrere alle cariche elettive centrali dovranno essere presentate, alla Segreteria Generale, formali candidature almeno 30 giorni prima delle Assemblee, accompagnate dalla firma di almeno 15 Presidenti di Associazione o Società per la candidatura a Presidente Federale e di almeno 10 Presidenti di Associazione o Società per la candidatura a ciascuno dei 10 (dieci) posti di Consigliere Federale riservati all'elezione da parte delle Associazioni e Società stesse.</p> <p>Nell'ambito della stessa Assemblea non è ammessa la candidatura a più di una carica federale, da parte del medesimo soggetto.</p>
---	---

una carica federale, da parte del medesimo soggetto.

31.7. I candidati dovranno sottoscrivere, a pena di inammissibilità della candidatura, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti prescritti. La Commissione verifica e verificherà la regolarità delle candidature e, in caso di non accettazione, emetterà una decisione. Contro tale decisione il soggetto a cui non è stata accettata la candidatura potrà ricorrere all'assemblea. Le decisioni dell'assemblea sono definitive.

31.8. Incompatibilità tra cariche:

- a) La carica di componente degli Organi Centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica Federale elettiva centrale e territoriale della FICr;
- b) Le cariche di Presidente Federale e di Componente del Collegio dei Revisori dei Conti, sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale, fermo restando quanto espressamente previsto per gli Organi di giustizia;
- c) Le cariche di Presidente e Consigliere a livello nazionale sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in Organismi riconosciuti dal CONI. La qualifica di Presidente Regionale e di Delegato Regionale è altresì incompatibile con qualsiasi carica associativa. Qualora si verificassero casi di incompatibilità l'interessato dovrà optare entro 30 giorni per una delle cariche cui sia stato eletto o nominato. In caso di mancata opzione egli decadrà dalla carica più recente.

31.9. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interesse, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

31.7. I candidati dovranno sottoscrivere, a pena di inammissibilità della candidatura, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti prescritti.

Il Consiglio Federale nominerà la Commissione Elettorale, composta da un Presidente e due Componenti, competente a decidere in primo grado sull'ammissibilità delle candidature alle elezioni alle cariche direttive nazionali. Avverso la decisione della Commissione Elettorale in ordine alla riezione o l'accettazione delle candidature è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello che dovrà pronunciarsi non oltre 20 giorni prima della data della celebrazione dell'Assemblea Nazionale, con relativa pubblicazione dell'elenco definitivo delle candidature da parte della Segreteria Generale.

31.8. Incompatibilità tra cariche:

- a) La carica di componente degli Organi Centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica Federale elettiva centrale e territoriale della FICr;
- b) Le cariche di Presidente Federale e di Componente del Collegio dei Revisori dei Conti, sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale, fermo restando quanto espressamente previsto per gli Organi di Giustizia;
- c) Le cariche di Presidente e Consigliere a livello nazionale sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in Organismi riconosciuti dal CONI. La qualifica di Presidente Regionale e di Delegato Regionale è altresì incompatibile con qualsiasi carica associativa. Qualora si verificassero casi di incompatibilità l'interessato dovrà optare entro 30 giorni per una delle cariche cui sia stato eletto o nominato. In caso di mancata opzione egli decadrà dalla carica più recente.

31.9. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interesse, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

31.10. Le dimissioni che originano la decadenza di Organi Federali sono irrevocabili. Le Assemblee Straordinarie per il rinnovo degli stessi dovranno essere celebrate entro 90 (novanta) giorni dall'evento che ha originato la decadenza.

31.11. Le cariche elettive rimaste vacanti in seguito a dimissioni o impedimento definitivo, nonché in seguito alla opzione o alla mancata opzione indicata sopra, verranno ricoperte con i primi dei non eletti, purché questi abbiano riportato almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo eletto. Nell'impossibilità, la copertura del posto rimasto vacante potrà effettuarsi in occasione della prima successiva Assemblea Nazionale, a condizione che per la vacanza non risulti compromessa la funzionalità dell'organo federale interessato. Ove ricorra quest'ultima ipotesi la copertura del posto rimasto vacante dovrà essere effettuata da un'Assemblea Nazionale straordinaria celebrata entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso la funzionalità dell'organo.

ART. 32 – PATRIMONIO – ENTRATE - GESTIONE FINANZIARIA

32.1. Il patrimonio della F.I.Cr. è costituito da:

- a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
- b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- c) patrimonio netto;
- d) debiti e fondi.

32.2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 33 - ESERCIZIO FINANZIARIO

31.10. Le dimissioni che originano la decadenza di Organi Federali sono irrevocabili. Le Assemblee Straordinarie per il rinnovo degli stessi dovranno essere celebrate entro 90 (novanta) giorni dall'evento che ha originato la decadenza.

31.11. Le cariche elettive rimaste vacanti in seguito a dimissioni o impedimento definitivo, nonché in seguito alla opzione o alla mancata opzione indicata sopra, verranno ricoperte con i primi dei non eletti, purché questi abbiano riportato almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo eletto. Nell'impossibilità, la copertura del posto rimasto vacante potrà effettuarsi in occasione della prima successiva Assemblea Nazionale, a condizione che per la vacanza non risulti compromessa la funzionalità dell'organo federale interessato. Ove ricorra quest'ultima ipotesi la copertura del posto rimasto vacante dovrà essere effettuata da un'Assemblea Nazionale straordinaria celebrata entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso la funzionalità dell'organo.

ART. 32 – PATRIMONIO – ENTRATE - GESTIONE FINANZIARIA

32.1. Il patrimonio della F.I.Cr. è costituito da:

- a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
- b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- c) patrimonio netto;
- d) debiti e fondi.

32.2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 33 - ESERCIZIO FINANZIARIO

33.1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

33.2. La gestione della F.I.Cr è disciplinata da apposito Regolamento di amministrazione e contabilità; comunque, tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della Federazione.

33.3. Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali. Devono essere sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.

34.4. Il bilancio consuntivo annuale (relazioni illustrative) e il bilancio preventivo, entro 15 giorni dall'approvazione del CONI, devono essere pubblicati sul sito federale in apposita sezione prontamente rintracciabile. In tale sezione vanno altresì pubblicati il bilancio d'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio.

33.5. Ove la FICr costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio deve essere pubblicato sul sito federale, con le medesime modalità di cui al comma precedente, e allegato al bilancio della Federazione anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del CONI.

33.6. E' obbligatoria la revisione dei bilanci della Federazione e di quelli delle società strumentali da essa costituite, da effettuarsi a cura di una primaria società di revisione.

ART. 34 – MODIFICHE ALLO STATUTO

34.1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, debbono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

33.1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

33.2. La gestione della F.I.Cr è disciplinata da apposito Regolamento di amministrazione e contabilità; comunque, tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della Federazione.

33.3. Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali. Devono essere sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.

33.4. Il bilancio consuntivo annuale (relazioni illustrative) e il bilancio preventivo, entro 15 giorni dall'approvazione del CONI, devono essere pubblicati sul sito federale in apposita sezione prontamente rintracciabile. In tale sezione vanno altresì pubblicati il bilancio d'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio.

33.5. Ove la FICr costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio deve essere pubblicato sul sito federale, con le medesime modalità di cui al comma precedente, e allegato al bilancio della Federazione anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del CONI.

33.6. E' obbligatoria la revisione dei bilanci della Federazione e di quelli delle società strumentali da essa costituite, da effettuarsi a cura di una primaria società di revisione.

ART. 34 – MODIFICHE ALLO STATUTO

34.1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, debbono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

34.2. Il C.F., verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.

34.3. Il C.F. può indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria anche per l'esame e la deliberazione di proprie proposte di modifica dello Statuto.

34.4. Il C.F. nell'indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria sia su propria iniziativa che su proposta degli aventi diritto, deve riportare all'ordine del giorno le proposte di modifica dello statuto.

34.5. Per la validità dell'assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione. Le modifiche sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati in assemblea.

34.6. Le modifiche allo statuto entrano in vigore dopo la loro approvazione da parte degli organi competenti.

ART. 35 – REGOLAMENTI ED INTERPRETAZIONI

35.1. Per quanto non disposto dallo Statuto e dai Regolamenti federali, la F.I.Cr. è disciplinata dal D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, dallo Statuto del CONI, dal codice civile e relative disposizioni di attuazione, secondo quanto stabilito dall'art. 15.2 del D.Lgs. citato, nonché dalle norme dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

35.2. L'interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti è demandata al Consiglio Federale, ad eccezione delle disposizioni di attuazione dei Principi fondamentali degli Statuti della Federazioni Sportive Nazionali, della Discipline Sportive Associate, o del Codice della Giustizia Sportiva la cui

34.2. Il C.F., verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.

34.3. Il C.F. può indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria anche per l'esame e la deliberazione di proprie proposte di modifica dello Statuto.

34.4. Il C.F. nell'indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria sia su propria iniziativa che su proposta degli aventi diritto, deve riportare all'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.

34.5. Per la validità dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione. Le modifiche sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati in assemblea.

34.6. Le modifiche allo statuto entrano in vigore dopo la loro approvazione da parte degli organi competenti.

ART. 35 – REGOLAMENTI ED INTERPRETAZIONI

35.1. Per quanto non disposto dallo Statuto e dai Regolamenti federali, la F.I.Cr. è disciplinata dal D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, dallo Statuto del CONI, dal codice civile e relative disposizioni di attuazione, secondo quanto stabilito dall'art. 15.2 del D.Lgs. citato, nonché dalle norme dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

35.2. L'interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti è demandata al Consiglio Federale, ad eccezione delle disposizioni di attuazione dei Principi fondamentali degli Statuti della Federazioni Sportive Nazionali, della Discipline Sportive Associate, o del Codice della Giustizia Sportiva la cui

interpretazione è di esclusiva competenza della sezione consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport. Ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto CONI devono essere sottoposti alla Giunta Nazionale del CONI, per la relativa approvazione ai fini sportivi, oltre allo Statuto Federale, anche il Regolamento di Giustizia ed il Regolamento Organico.

ART. 36 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

36.1. In tempo utile per la prima stagione sportiva successiva all'approvazione dello Statuto federale e del Regolamento di Giustizia, come modificati in attuazione del Codice della Giustizia Sportiva, il Consiglio federale provvede a riassegnare i componenti degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale precedentemente in carica, purché in possesso dei requisiti previsti, ai nuovi organi di giustizia e alla rispettiva procura, fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data immediata comunicazione al CONI.

36.2. Fino all'entrata in vigore dello Statuto e del Regolamento di Giustizia, come modificati in attuazione del Codice della Giustizia Sportiva, i procedimenti davanti agli organi di giustizia presso la Federazione continuano a svolgersi in base alle disposizioni previgenti.

ART. 37 - DISPOSIZIONI FINALI

37.1. Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi.

37.2. La disposizione di cui all'art. 33, comma 6, entrerà in vigore a partire dall'esercizio 2016.

TESTO:

- Modificato dal Commissario ad acta, Prof. Avv. Pierluigi Matera con

interpretazione è di esclusiva competenza della sezione consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport. Ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto CONI devono essere sottoposti alla Giunta Nazionale del CONI, per la relativa approvazione ai fini sportivi, oltre allo Statuto Federale, anche il Regolamento di Giustizia ed il Regolamento Organico.

ART. 36 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

~~36.1. In tempo utile per la prima stagione sportiva successiva all'approvazione dello Statuto federale e del Regolamento di Giustizia, come modificati in attuazione del Codice della Giustizia Sportiva, il Consiglio federale provvede a riassegnare i componenti degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale precedentemente in carica, purché in possesso dei requisiti previsti, ai nuovi organi di giustizia e alla rispettiva procura, fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data immediata comunicazione al CONI.~~

~~36.2. Fino all'entrata in vigore dello Statuto e del Regolamento di Giustizia, come modificati in attuazione del Codice della Giustizia Sportiva, i procedimenti davanti agli organi di giustizia presso la Federazione continuano a svolgersi in base alle disposizioni previgenti.~~

ART. 37 - DISPOSIZIONI FINALI

37.1. Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi.

~~37.2. La disposizione di cui all'art. 33, comma 6, entrerà in vigore a partire dall'esercizio 2016.~~

TESTO:

~~- Modificato dal Commissario ad acta, Prof. Avv. Pierluigi Matera con~~

decreto del 27 gennaio 2015

- Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione nr. 38 del 10 febbraio 2015, in attuazione delle delibere del Consiglio Nazionale del CONI, nn. 1510, 1511, 1512, 1513 e 1514 dell'11 giugno 2014 e nn. 1518, 1519 e 1520 del 15 luglio 2014
- In vigore dall'11 febbraio 2015

decreto del 27 gennaio 2015

- Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione nr.del, ~~in attuazione delle delibere del Consiglio Nazionale del CONI, nn. 1510, 1511, 1512, 1513 e 1514 dell'11 giugno 2014 e nn. 1518, 1519 e 1520 del 15 luglio 2014~~
- In vigore dal.....